



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0079/2019**

14.2.2019

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Commissione per la cultura e l'istruzione

Relatore: Michaela Šojdrová

Relatori per parere (\*):

Eleni Theocharous, commissione per lo sviluppo

Deirdre Clune, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	85
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO .....	89
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ..	133
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	166
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE .....	175
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	197
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	198



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, 166, paragrafo 4 e 214, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0264/2018),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per lo sviluppo nonché il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0079/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1**

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

*Testo della Commissione*

(1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

*Emendamento*

(1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune, **sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea**, guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento  
Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Considerando il significativo aumento delle crisi umanitarie e delle emergenze nel mondo, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall'uomo o da calamità naturali, anche al fine di rafforzare la promozione di un atteggiamento di solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione.***

**Emendamento 3**

**Proposta di regolamento  
Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) L'aiuto umanitario si basa sui principi dell'imparzialità, della neutralità e della non discriminazione, che sono sanciti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario fornisce una risposta***

***d'emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone, a mantenere la dignità umana e a offrire protezione ai gruppi vulnerabili colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo. La riduzione del rischio di calamità e la preparazione a tale rischio mediante attività di rafforzamento delle capacità e della resilienza sono anch'esse elementi essenziali dell'aiuto umanitario.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 3**

###### *Testo della Commissione*

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016<sup>18</sup>, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

---

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016)0942 final].

###### *Emendamento*

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016<sup>18</sup>, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, **regionali** e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

---

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016)0942 final].

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) Fornire assistenza alle persone e alle comunità al di fuori dell'Unione che si trovano a far fronte a calamità o che sono particolarmente vulnerabili a queste ultime e bisognose di aiuto umanitario, prestata sulla base dei principi fondamentali di neutralità, umanità, indipendenza e imparzialità, è un'importante espressione di solidarietà.***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 quater) I volontari e le organizzazioni partecipanti che svolgono azioni nel quadro del corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbero osservare i principi stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario.***



## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 quinquies) È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale come attività permanente tra i cittadini dell'Unione.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 sexies) L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 septies) Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo "Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo", il Consiglio riconosce la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore***

*collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

#### *Emendamento*

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili, ***inclusive e significative*** di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, ***conoscenza***, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori ***e uno scambio multiculturale.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero ***cioè rispondere a*** esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire ***conoscenze e competenze*** preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e

#### *Emendamento*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità. Dovrebbero ***puntare ad affrontare le*** esigenze sociali insoddisfatte, ***migliorare la solidarietà e*** contribuire a rafforzare le comunità ***e la partecipazione democratica.*** ***Dovrebbero*** offrire ai giovani la possibilità di acquisire ***competenze di conoscenza e capacità*** preziose. ***Dovrebbero*** essere

igiene.

finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza, **inclusività** e igiene. **È opportuno incoraggiare il dialogo con le autorità locali e regionali e le reti europee specializzate in problemi sociali urgenti al fine di determinare al meglio le esigenze sociali insoddisfatte e garantire un programma orientato alle esigenze. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli.**

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Considerando 7

##### *Testo della Commissione*

(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo<sup>19</sup> e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario<sup>20</sup>. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro **della** garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività

##### *Emendamento*

(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo<sup>19</sup> e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario<sup>20</sup>. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro **di programmi quali la** garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività

del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.

del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk **e organizzazioni pertinenti della società civile, incluse le parti sociali e le reti che rappresentano i giovani e i volontari.** Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà, **come il volontariato, il servizio civile e** sistemi di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche, al fine di migliorare e arricchire reciprocamente l'impatto e le qualità di tali sistemi e di basarsi sulle buone pratiche. **Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire i sistemi nazionali. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti pratici sulla complementarità del programma con altri programmi e fonti di finanziamento dell'Unione e sulle sinergie tra di essi.**

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8 bis) La certificazione delle organizzazioni di accoglienza e di invio effettuata a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 non dovrebbe essere duplicata nel quadro del programma e dovrebbe essere riconosciuta l'equipollenza nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento a partire dal 2021.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni ***di apprendimento formale e informale*** per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. ***Esso dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare e sostenere le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento

#### Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; **esse possono assumere** la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la **creatività e la cultura**, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

##### *Emendamento*

(10) Tali attività dovrebbero **avere un chiaro valore aggiunto europeo** e andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona. **Dovrebbe essere possibile che tali attività assumano** la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, **il dialogo interculturale ed interreligioso, l'inclusione sociale, l'inclusione di persone con disabilità**, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la **cultura, compreso il patrimonio culturale**, la **creatività**, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, **con particolare attenzione al superamento delle sfide affrontate dai migranti**, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

#### *Emendamento*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, **la partecipazione democratica** e l'occupabilità dei giovani. **Il volontariato dovrebbe basarsi su un accordo scritto e** le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro **in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella**

#### *Emendamento*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro **facilmente accessibili dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo, fornendo nel contempo un chiaro valore aggiunto**

***raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.***

***contribuendo ad affrontare problemi sociali irrisolti e rafforzando le comunità locali. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, cosa fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante. I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del diritto applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. Le esperienze di lavoro dovrebbero essere basate su un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono esperienze di lavoro non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e le esperienze di lavoro potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per***



*l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21bis</sup> in caso di attività transfrontaliere.*

---

<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, *relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità* (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

---

<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, *su un quadro di qualità per i tirocini* (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

<sup>21bis</sup> *Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) È opportuno prodigarsi per assicurare che i tirocini e le esperienze di lavoro siano aperti alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare ai giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità, i giovani svantaggiati sul piano sociale o culturale, i giovani migranti o i giovani residenti in zone rurali isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo **o a dedicarsi alla fondazione di** associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

#### *Emendamento*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee **per sviluppare soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l'alto** e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo **e continuare a essere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in** associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani. **Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe essenzialmente creare un'atmosfera in cui i giovani siano sempre più motivati a impegnarsi in attività di solidarietà e a servire l'interesse pubblico.**

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(13 bis) I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità**

*dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario ove siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto i formatori o i tutori altamente qualificati, formati ed esperti sul terreno, svolgono un ruolo importante nel contribuire all'efficacia della risposta umanitaria e al sostegno dei volontari.*

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio **di** pratiche ed esperienze **utili**. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti

#### *Emendamento*

(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio **delle migliori** pratiche ed esperienze. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri **dettagliati e significativi** di giovani e organizzazioni partecipanti **sulle varie fasi**

*sull'attuazione* dell'iniziativa.

*dell'attuazione* dell'iniziativa. ***I pareri dovrebbero includere domande relative agli obiettivi del programma, in modo da valutarne meglio il conseguimento.***

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(14 bis) Per garantire la riuscita attuazione del programma è necessario aumentare la visibilità e la sensibilizzazione e promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento disponibili, mediante campagne d'informazione, compresa una giornata informativa a cadenza annuale sul corpo europeo di solidarietà, e mezzi di comunicazione dinamici, con grande attenzione ai social media, che garantiscano la massima sensibilizzazione possibile tra i gruppi destinatari, sia singoli individui che organizzazioni.***

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno ***amministrativo*** e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, ***nonché l'obiettivo di inclusività da realizzare attraverso di esse***, in particolare offrendo ai partecipanti formazione ***adeguata online e offline***, sostegno linguistico, ***sistemazione adeguata***, un'assicurazione, ***procedure amministrative semplificate*** e sostegno

sicurezza e l'incolumità dei **volontari** restano di fondamentale importanza e i **volontari** non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

*pre- e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. **Le misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore.** La sicurezza e l'incolumità dei **partecipanti, nonché dei beneficiari previsti** restano di fondamentale importanza. **Tutte le attività dovrebbero rispettare il principio del "non nuocere"**. I **partecipanti** non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali, **né in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani. Le attività che implicano un contatto diretto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio dell'"interesse superiore del minore" e dovrebbero comportare, all'occorrenza, l'effettuazione di controlli dei precedenti personali dei partecipanti o l'adozione di altre misure volte a garantire la tutela dei minori.***

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) **In linea con gli Orientamenti dell'UE sui diritti del bambino (2017)" e l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'Unione e gli Stati membri devono promuovere e sostenere la deistituzionalizzazione delle persone vulnerabili, quali le persone con disabilità e i bambini, e il loro collocamento presso famiglie o comunità. In tale contesto, il***

*programma non dovrebbe sostenere misure o iniziative che ostacolano l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione o a qualsiasi altro collocamento che risulterebbe dannoso per i minori o le persone con disabilità.*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 15 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 ter) I principi dell'Unione di pari opportunità e non discriminazione dovrebbero essere pienamente osservati in tutte le fasi dell'attuazione del programma, anche nell'individuazione e nella selezione dei partecipanti e delle organizzazioni.*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 16

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>22</sup>.

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, **culturale**, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>22</sup>. ***Al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte***

*opportune attività di solidarietà, i risultati delle attività di solidarietà in termini di apprendimento dovrebbero essere messi a loro disposizione prima che essi decidano di partecipare. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiato ove opportuno l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass.*

---

<sup>22</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

---

<sup>22</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(16 bis) Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i giovani volontari a diventare ambasciatori del programma al fine di condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione nonché laboratori. Gli ex volontari o ambasciatori potrebbero inoltre contribuire alla formazione dei futuri candidati.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Considerando 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle

organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

organizzazioni partecipanti **ai valori, ai principi e agli obiettivi dell'Unione, nonché** ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri **nonché gli standard di sicurezza** in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, **comprese le fasi di pre-attività e post-attività**. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. **I marchi di qualità dovrebbero essere differenziati in base al tipo di attività di solidarietà.**

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito **dovrebbero** essere rivalutato **periodicamente** e **potrebbe** essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.

#### *Emendamento*

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. **Per garantire l'effettiva conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e ai requisiti del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri, è opportuno creare marchi di qualità distinti per il volontariato in attività di solidarietà, il volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nonché per i tirocini e i posti di lavoro, che dovrebbero essere diversi anche in base alla funzione dell'organizzazione partecipante.** Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito **dovrebbe** essere rivalutato **regolarmente** e **dovrebbe** essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si



riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte. ***Il procedimento amministrativo dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole.***

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) Di norma, le richieste di finanziamento dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività di solidarietà organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di solidarietà di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi dovrebbero essere presentate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (EACEA), stabilita con decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione<sup>1 bis</sup>.***

---

***<sup>1 bis</sup> Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'"Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura" e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).***

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento Considerando 20**

RR\1177216IT.docx

25/198

PE627.916v02-00

*Testo della Commissione*

(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività.

*Emendamento*

(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà ***nonché fornire un riscontro dopo l'attività***, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività, ***al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i volontari a diventare ambasciatori del programma e a condividere esperienze personali attraverso reti giovanili e istituti di istruzione, contribuendo in tal modo alla promozione del programma. A tal fine, le agenzie nazionali dovrebbero fornire sostegno ai volontari.***

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento  
Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(20 bis) Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere enti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e possono includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, ONG o altri attori della società civile. Il***

*programma dovrebbe fornire finanziamenti per coprire esclusivamente la quota senza scopo di lucro delle attività delle organizzazioni partecipanti.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

#### *Emendamento*

(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. ***È, inoltre, opportuno fornire informazioni corrette e costanti ai potenziali beneficiari in relazione a tali opportunità.*** Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e ***fornire*** alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre

#### *Emendamento*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole, ***senza barriere e conviviale*** all'iniziativa, ***in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup>. Il portale del corpo europeo di solidarietà fornisce*** alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione,

funzioni utili che potranno emergere in futuro.

l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico ***nonché il sostegno pre-attività e post-attività, un meccanismo di riscontro e valutazione*** così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. ***Benché lo sportello unico presenti il vantaggio di un accesso integrato a diverse attività, le persone potrebbero incontrare ostacoli fisici, sociali e di altra natura nell'accesso al portale del corpo europeo di solidarietà. Per superare tali ostacoli, le organizzazioni partecipanti dovrebbero fornire ai partecipanti assistenza alla registrazione.***

---

***1bis Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).***

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Considerando 24**

#### *Testo della Commissione*

(24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità<sup>23</sup>, che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i

#### *Emendamento*

(24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità<sup>23</sup>, che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i

processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.

processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità. ***Inoltre, il portale dovrebbe essere istituito in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE.***

---

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione [COM(2017) 134 final].

---

<sup>23</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione [COM(2017) 134 final].

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Per migliorare la trasparenza del processo di attuazione e incrementare l'efficacia del programma, la Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali portatori d'interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del programma.***

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento Considerando 24 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 ter) Per assicurare il corretto funzionamento del programma e la tempestiva attuazione delle azioni del programma, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro del programma, onde garantire che***

*siano presentate ai candidati registrati offerte entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. È opportuno quindi trasmettere ai candidati registrati informazioni e aggiornamenti periodici sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti attivamente coinvolte, al fine di incentivare la loro partecipazione al programma dopo la registrazione, offrendo loro nel contempo la possibilità di entrare direttamente in contatto con gli attori coinvolti nel settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(27 bis) In base ai principi dell'Unione in materia di pari opportunità e non discriminazione, dovrebbero essere in grado di impegnarsi come cittadini attivi i cittadini dell'Unione e i residenti di lunga data, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale. In considerazione delle sfide specifiche del contesto umanitario, i partecipanti all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e poter rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni le cui competenze siano pertinenti al successo di tali operazioni umanitarie.*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento Considerando 28**

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, **in particolare quelli più svantaggiati**. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani **svantaggiati** e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, **soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+**. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali, **come ad esempio modelli adeguati di attività di solidarietà e orientamenti personalizzati**, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani **con minori opportunità** e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. **A tal fine, i giovani con minori opportunità dovrebbero, fatta salva la possibilità di partecipare a tempo pieno e in un paese diverso dal paese di residenza, avere anche la possibilità di partecipare a tempo parziale o nel paese di residenza e beneficiare di altre misure volte ad agevolare la partecipazione al programma**. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(28 bis) È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno alla capacità di accoglienza delle organizzazioni partner nei paesi terzi e alla necessità di inserire le attività dei volontari nel contesto locale e di facilitare l'interazione dei volontari con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Considerando 29

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.

(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare **almeno** il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima **nel periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e comunque non oltre il 2027**. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.



## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(30 bis)** *Una parte adeguata del bilancio dovrebbe essere dedicata allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù.*

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Considerando 35

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(35) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"<sup>31</sup>, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.

(35) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"<sup>31</sup>, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, ***compresa una rafforzata pubblicità***. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.

---

<sup>31</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE [COM(2017) 623 final].

---

<sup>31</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE [COM(2017) 623 final].

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento

## Considerando 36

### *Testo della Commissione*

(36) ***In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio.*** I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante ***atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.***

### *Emendamento*

(36) ***Dato che il programma è attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un'opportuna flessibilità per consentire al programma di adeguarsi alle mutevoli realtà e priorità politiche per la realizzazione delle attività di solidarietà. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio le modalità di progettazione delle azioni, né pregiudica le priorità politiche o le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Al contrario, le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle iniziative specifiche da attuarsi mediante le diverse attività, dovrebbero essere stabilite mediante un programma di lavoro annuale in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup> (il regolamento finanziario). I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante un atto delegato. Per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli stessi, dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti e provvedere alla contestuale, tempestiva e opportuna trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.***

---

<sup>1 bis</sup> ***Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che***

*stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).*

#### *Motivazione*

*Quest'emendamento riguarda la sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro. Esso chiarisce che il regolamento contiene limitati dettagli strategici per garantire la flessibilità e che le scelte politiche dettagliate saranno effettuate tramite il programma di lavoro annuale. Rispecchia un approccio orizzontale allineato con altri dossier della commissione CULT relativi al QFP.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Considerando 38**

###### *Testo della Commissione*

(38) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, **anche**, se del caso, **con** il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

###### *Emendamento*

(38) A livello europeo, **regionale**, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. **Il programma dovrebbe essere promosso attraverso strumenti dinamici di comunicazione, con particolare attenzione ai social media, onde raggiungere un numero elevato di potenziali candidati.** È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, **sui siti web dell'Unione, sui programmi dell'Unione associati al corpo europeo di solidarietà, e dovrebbero**, se del caso, **comportare** il

sostegno di altri portatori di interessi chiave.

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero **di preferenza** collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

#### *Emendamento*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, **le imprese sociali**, le organizzazioni giovanili, **le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà, **comprese le infrastrutture di volontariato e le agenzie di sostegno, come i centri per il volontariato.**

## Emendamento 48

### Proposta di regolamento Considerando 40

#### *Testo della Commissione*

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione **senza ostacoli**, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Considerando 42

##### *Testo della Commissione*

(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

##### *Emendamento*

(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria, ***l'ottimizzazione dei costi*** e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Considerando 43

##### *Testo della Commissione*

(43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

##### *Emendamento*

(43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno ***e altre difficoltà giuridiche che potrebbero ostacolare l'accesso dei giovani al programma***. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

---

<sup>32</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento

---

<sup>32</sup> Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento Considerando 45**

*Testo della Commissione*

**(45) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>.**

*Emendamento*

**soppresso**

---

<sup>33</sup> **Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).**

*Motivazione*

*Quest'emendamento si ricollega alla sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento Considerando 48**

### *Testo della Commissione*

(48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>35</sup>. In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

<sup>35</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

### *Emendamento*

(48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>35</sup>. In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale **e il contesto socio-economico**, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

<sup>35</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1**

### *Testo della Commissione*

(1) "attività di solidarietà": un'attività **temporanea** di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

### *Emendamento*

(1) "attività di solidarietà": un'attività di elevata qualità **inclusiva e adeguatamente finanziata che affronta importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o della società nel suo insieme** e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza **e degli standard internazionali in materia di diritti umani**;

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

(2) "candidato registrato": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;

##### *Emendamento*

(2) "candidato registrato": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni, ***legalmente residente in un paese partecipante***, che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

(3) "partecipante": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;

##### *Emendamento*

(3) "partecipante": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che ***risiede legalmente in un paese partecipante***, si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 4

##### *Testo della Commissione*

(4) "giovani con minori opportunità": ***giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità***

##### *Emendamento*

(4) "giovani con minori opportunità": ***persone che necessitano di un sostegno supplementare a motivo di vari ostacoli derivanti, ad esempio, da disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche, provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione***



e difficoltà scolastiche;

*economica, sociale e geografica, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;*

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

#### *Testo della Commissione*

(5) "organizzazione partecipante": qualsiasi soggetto pubblico o privato (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

#### *Emendamento*

(5) "organizzazione partecipante": qualsiasi soggetto pubblico o privato, **con o senza scopo di lucro**, (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà **in una funzione di ospite, in una funzione di sostegno, o in entrambe le funzioni, a garanzia che il soggetto è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità conformemente agli obiettivi del programma**;

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

#### *Testo della Commissione*

(6) "attività di volontariato": un'attività di solidarietà che **si svolge come attività volontaria non retribuita** per un periodo massimo di 12 mesi;

#### *Emendamento*

(6) "attività di volontariato": un'attività **facoltativa** di solidarietà che **consiste nello svolgimento di un'attività di pubblica utilità che contribuisce al benessere sociale, che un partecipante svolge nel proprio tempo libero e di sua spontanea volontà, senza aver diritto a una retribuzione**, per un periodo massimo di 12 mesi;

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da **due** a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

##### *Emendamento*

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà **retribuita sotto forma di esperienza professionale all'interno di un'organizzazione partecipante**, che si svolge per un periodo da **tre** a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, **e che prevede una componente di apprendimento al fine di acquisire competenze ed esperienze pertinenti**;

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 8

##### *Testo della Commissione*

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da **due** a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

##### *Emendamento*

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà **dignitosamente retribuita** che si svolge per un periodo da **tre** a 12 mesi, **che prevede una componente formativa e di apprendimento, che si basa su un contratto scritto e che viene offerta e** retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà, **senza sostituire un'esistente opportunità di occupazione**;

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 9

*Testo della Commissione*

(9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

*Emendamento*

(9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale ***o transfrontaliera*** non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 10**

*Testo della Commissione*

(10) "marchio di qualità": una certificazione attribuita a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno;

*Emendamento*

(10) "marchio di qualità": una certificazione attribuita, ***sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta***, a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno, ***che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà, durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, secondo i principi e gli obiettivi del programma***;

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento  
Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione ***dei*** giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità,

*Emendamento*

1. L'obiettivo generale del programma è ***promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato***, rafforzare la partecipazione ***di una***

quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, **affrontando** sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

**generazione di giovani più inclini a impegnarsi in attività di solidarietà** e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione **sociale**, la solidarietà, la democrazia, **l'identità europea e la cittadinanza attiva** nell'Unione e all'estero, **sostenere le comunità e affrontare** sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale **e le pari opportunità**.

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

#### *Emendamento*

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili **e inclusive** di impegnarsi in attività di solidarietà **che inducano cambiamenti sociali positivi** in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze **per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale** e facilitandone **l'impegno continuo in quanto cittadini attivi**, l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Le osservazioni dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti includono anche una valutazione del conseguimento degli obiettivi del**

*programma.*

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6;

*Emendamento*

(a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6 **e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;**

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

*Emendamento*

(b) la partecipazione dei giovani **e delle persone che hanno già acquisito esperienza** ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10, **e alle attività all'interno e all'esterno dell'Unione volte a costruire le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi, come indicato all'articolo 11.**

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche delle azioni realizzate attraverso le attività**

**previste dalle sezioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono dettagliate nei programmi di lavoro annuali adottati a norma dell'articolo 18.**

*Motivazione*

*Quest'emendamento riguarda la sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro. Esso riconosce che il regolamento contiene limitati dettagli strategici per garantire la flessibilità e che le scelte politiche dettagliate saranno effettuate tramite i programmi di lavoro annuali. Rispecchia un approccio orizzontale allineato con altri dossier della commissione CULT relativi al QFP.*

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;

*Emendamento*

(b) tirocini e lavori di cui all'articolo 8,  
**di elevata qualità;**

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) ***l'impostazione volta a*** coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;

*Emendamento*

(d) ***l'inclusività e l'effettiva capacità di*** coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi, ***compresi i giovani con disabilità;***

**Emendamento 71**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I programmi di lavoro annuali adottati in conformità dell'articolo 18***

*includono un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti, i beneficiari e la società, o inappropriate per i partecipanti, che non devono essere svolte nel quadro del programma o che sono soggette a una formazione speciale, a controlli dei precedenti personali o ad altre misure.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di **buona** qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

##### *Emendamento*

(a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di **elevata** qualità, **facilmente accessibili e adeguatamente finanziati** a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;

##### *Emendamento*

(b) attrarre nuovi giovani e nuove **persone con esperienza nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché nuove** organizzazioni partecipanti;

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento**

## Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) facilitare l'accesso delle persone con disabilità a tutte le attività offerte;***

## Emendamento 75

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà; e

(c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà ***e di promuovere il programma in qualità di ambasciatori;*** e

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) misure volte a tutelare i beneficiari delle attività di solidarietà, tra cui la formazione mirata dei partecipanti che intraprendono attività di solidarietà a vantaggio di gruppi vulnerabili, tra cui i minori, nonché i controlli dei precedenti personali dei partecipanti che lavorano con minori;***

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a ter) misure volte a promuovere***



*l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per la partecipazione dei giovani con minori opportunità, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato;*

## **Emendamento 78**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a quater) misure volte a garantire lo sviluppo di capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(b) lo sviluppo e la gestione **di un marchio** di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà;

(b) lo sviluppo e la gestione **dei marchi** di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà;

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento **del** portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti

(d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento **di un** portale **accessibile** del corpo europeo di solidarietà **almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione** e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e

basati sul web.

strumenti basati sul web, *che rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102.*

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d bis) misure volte a incoraggiare le imprese sociali a sostenere le attività del programma o a consentire ai loro dipendenti di impegnarsi in attività di volontariato nel quadro del programma;*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d ter) l'elaborazione di una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che definisca le azioni e le tempistiche di tutte le fasi delle attività di solidarietà.*

## **Emendamento 83**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà e la

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà, **la**

democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale.

*cittadinanza* e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale *e le pari opportunità*.

## Emendamento 84

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;

##### *Emendamento*

(b) tirocini e lavori di cui all'articolo 8, *di elevata qualità*;

## Emendamento 85

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*), includono una *componente* di apprendimento e *formazione*, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.

##### *Emendamento*

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*), includono una *solida dimensione* di *istruzione e* apprendimento, *nonché una formazione online e offline adeguata all'attività in questione, da svolgersi prima e nel corso dell'attività, mirano a esercitare un chiaro impatto in relazione alle esigenze specifiche della comunità*, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato, *in conformità del diritto nazionale pertinente. Detto accordo garantisce l'adeguata protezione giuridica, sociale e finanziaria del partecipante.*

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento

## Articolo 7 – paragrafo 2

### *Testo della Commissione*

2. Le attività di volontariato **possono avvenire** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) **o** nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

### *Emendamento*

2. Le attività di volontariato **avvengono di norma** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere). **Le attività di volontariato possono avvenire** nel paese di residenza del partecipante (nazionali), **ma sono aperte soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività.**

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Un tirocinio **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)**, è basato su un contratto scritto di tirocinio **conforme** al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.

#### *Emendamento*

1. Un tirocinio è **retribuito e** basato su un contratto scritto di tirocinio **concluso all'inizio del tirocinio conformemente** al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno. **Il contratto di tirocinio indica gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti** e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Un lavoro **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)**, è basato su un

#### *Emendamento*

2. Un lavoro è basato su un contratto di lavoro **scritto** conforme **a tutte le**

contratto di lavoro conforme *al quadro normativo* nazionale del paese *partecipante* in cui è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i **12** mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i **12** mesi.

*condizioni di lavoro stabilite dal diritto nazionale, dai contratti collettivi applicabili, o entrambi*, del paese in cui è svolto **il lavoro**. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i **dodici** mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i **dodici** mesi.

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento *e formazione*.

#### *Emendamento*

3. I tirocini e i lavori includono una **solida** componente di **istruzione e apprendimento prima e nel corso dell'attività, volta ad aiutare i partecipanti ad acquisire un'esperienza pertinente, al fine di sviluppare competenze utili al loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale**.

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. I tirocini e i lavori **possono svolgersi** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) **o** nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

#### *Emendamento*

4. I tirocini e i lavori **si svolgono di norma** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri). **I tirocini e i lavori possono svolgersi** nel paese di residenza del partecipante (nazionali), **ma sono aperti soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività**.

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis.** *Un bilancio adeguato è stanziato per finanziare soluzioni ragionevoli che consentano l'effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE<sup>1bis</sup>.*

---

<sup>1 bis</sup> *Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).*

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana ***nel contesto di calamità naturali o causate dall'uomo***, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili, ***fragili*** o colpite da calamità ***naturali o causate dall'uomo***, e a ***facilitare la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine.***

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto **dei** principi **di aiuto** umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

#### *Emendamento*

2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto **del consenso europeo sull'aiuto umanitario, promuovendo i principi fondamentali dell'aiuto** umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, **ribadendo nel contempo il fermo impegno dell'Unione a favore di un approccio basato sulle esigenze, senza discriminazioni tra le popolazioni colpite, o all'interno delle stesse, e nel rispetto del diritto internazionale.**

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui potrebbero intervenire altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario opera in modo coerente e complementare alle politiche e agli strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare la politica dell'Unione in materia di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, ed evita la duplicazione di tali politiche e strumenti.**

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni di cui al presente capo sono conformi a quelle coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.***

## **Emendamento 96**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Il corpo europeo di aiuto umanitario contribuisce a rafforzare la prospettiva di genere nell'aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle necessità specifiche delle donne. È prestata particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di calamità e della resilienza delle comunità colpite.***



## Emendamento 97

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies.** *Le condizioni specifiche della mobilitazione sono stabilite, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza, in un accordo tra l'organizzazione di invio e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in cui sono specificati i diritti e gli obblighi, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti da svolgere.*

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a bis)** *progetti di solidarietà;*

## Emendamento 99

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, il presente regolamento sostiene azioni volte a rafforzare la capacità di prestare aiuto umanitario, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire un impatto efficace e sostenibile dell'opera dei volontari sul campo, tra cui:*

**(a)** *gestione del rischio legato a calamità, preparazione e reazione, tutoraggio, formazione in materia di*

*gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;*

*(b) scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni pertinenti.*

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. La Commissione porta avanti, gestisce e aggiorna la banca dati dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, ne disciplina l'utilizzo e l'accesso, anche relativamente alla disponibilità e alla compatibilità dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, consentendo così la partecipazione continua dei volontari dopo il loro ritorno. Il trattamento dei dati personali raccolti in tale banca dati o ai fini della stessa è effettuato, se del caso, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1ter</sup>.*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

*<sup>1ter</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del*

*23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).*

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)**, includono **una componente di** apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.

#### *Emendamento*

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario includono **un** apprendimento **e una** formazione **adeguati, anche prima del collocamento, relativi ai progetti in cui saranno coinvolti i giovani volontari, con un'enfasi adeguata sui principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e sul principio del "non nuocere"**, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove la partecipazione di volontari locali dei paesi terzi.**

## Emendamento 103

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo in **paesi terzi**:

##### *Emendamento*

2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo in **contesti**:

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. Previa valutazione delle necessità nei paesi terzi da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza e degli altri attori pertinenti, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni volte a:**

**(a) rafforzare le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi al fine di potenziare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'impatto dell'intervento sul terreno del corpo volontario europeo di aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di calamità, la preparazione e la risposta alle stesse, la transizione dalla risposta umanitaria allo sviluppo sostenibile locale, il tutoraggio e la formazione nella gestione di volontari;**

**(b) garantire lo scambio delle migliori pratiche, l'assistenza tecnica, i programmi di gemellaggio e lo scambio di personale e volontari.**

## Emendamento 105

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *La valutazione del livello di rischio per la sicurezza e l'incolumità dei volontari è una priorità, in particolare in paesi o aree considerati instabili o in cui vi sono rischi imminenti.*

**Emendamento 106**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater.** *Le campagne di comunicazione relative al corpo europeo di solidarietà che riguardano l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si svolgono principalmente sul territorio dell'Unione e si incentrano sul lavoro eseguito dai volontari e dagli operatori umanitari sulla base dei principi dell'aiuto umanitario di umanità, indipendenza, neutralità e imparzialità che guidano le loro azioni.*

**Emendamento 107**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies.** *Il volontariato risponde alle reali esigenze e alle lacune individuate a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza.*

**Emendamento 108**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 bis**

***Individuazione e selezione dei candidati volontari***

- 1. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, la Commissione individua e seleziona i candidati volontari per la partecipazione ad attività di formazione, in collaborazione con le agenzie nazionali e le organizzazioni di accoglienza.***
- 2. L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene in conformità dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di genere e pari opportunità.***
- 3. I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 non si applicano alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario nel quadro del presente articolo.***

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 11 ter**

***Formazione dei candidati volontari***

- 1. Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti, la Commissione istituisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario.***
- 2. I candidati volontari individuati e selezionati in base alla procedura di domanda sono ammessi a partecipare a***

*un programma di formazione realizzato da organizzazioni qualificate. L'ambito individuale e i contenuti della formazione che ciascun candidato volontario è tenuto a completare sono stabiliti in consultazione con l'organizzazione di accoglienza certificata in funzione delle necessità, tenendo conto dell'esperienza precedente del candidato e del luogo di volontariato previsto.*

*3. Il programma di formazione comprende una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari che saranno mobilitati a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario nei paesi terzi, nonché a rispondere alle esigenze locali.*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **1 112 988 000 a prezzi del 2018** [1 260 000 000 EUR a prezzi correnti].

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi

#### *Emendamento*

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi

informatici istituzionali.

informatici istituzionali. *Un importo adeguato del bilancio è inoltre dedicato allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù.*

## **Emendamento 112**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento e consentire di rendere flessibile e adattare la ripartizione di bilancio indicativa per le attività di cui all'articolo 12 bis. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo rispecchiano le nuove priorità politiche mediante la revisione della ripartizione entro un margine massimo del 20 %.*

*Motivazione*

*Il margine indicato corrisponde al margine proposto nella presente proposta relativa al programma Erasmus.*

## **Emendamento 113**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12 bis*

*Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11*

*La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:*



(a) *per il volontariato in attività di solidarietà e in progetti di solidarietà, come specificato agli articoli 7 e 9: 86 %;*

(b) *per tirocini e lavori, come specificato all'articolo 8: 8 %; e*

(c) *per attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, come specificato all'articolo 11: 6 %.*

## **Emendamento 114**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

#### *Emendamento*

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. ***Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.***

## **Emendamento 115**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. I contributi finanziari al programma forniti o attesi da paesi terzi sono comunicati, non appena sono disponibili informazioni sufficienti, ai due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della relazione annuale o intermedia del programma.***

## **Emendamento 116**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Ai partecipanti che si recano in un altro paese è garantita la piena assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro di residenza e non soltanto le cure d'urgenza. L'assistenza sanitaria è prestata sia attraverso il servizio pubblico dello Stato membro in cui viene svolta l'attività che, in assenza di detto servizio o in presenza di una palese non conformità con gli standard qualitativi dello Stato membro di residenza, mediante i servizi sanitari privati dello Stato membro in cui viene svolta l'attività.***

**Emendamento 117**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti promuovono l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, anche per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.***

**Emendamento 118**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, ***senza o con scopo di lucro***, e di organizzazioni internazionali,

ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

*tra cui organizzazioni giovanili, istituzioni religiose, associazioni caritatevoli, organizzazioni umanitarie laiche, ONG o altri attori della società civile, a condizione che offrano attività di solidarietà, siano dotati di una personalità giuridica conformemente alla legislazione del paese in cui sono registrati e abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità certifica che le attività possono realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le azioni di cui all'articolo 4.*

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà.

#### *Emendamento*

2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità, **facilmente accessibili e inclusive**, con **un chiaro valore aggiunto per le esigenze identificate della comunità** e una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni **e agli obiettivi** del corpo europeo di solidarietà. **Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi.**

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente *e può essere* revocato.

#### *Emendamento*

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. ***I requisiti specifici da soddisfare per ottenere un marchio di qualità variano a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione del soggetto.*** Il marchio è rivalutato periodicamente ***ed è*** revocato ***in caso di uso scorretto dello stesso o di mancato rispetto dei principi di cui al paragrafo 2. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione.***

## Emendamento 121

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***4 bis. Le organizzazione partecipanti che hanno ottenuto un marchio di qualità hanno accesso a una piattaforma dove possono cercare facilmente candidati idonei, al fine di semplificare il processo di partecipazione ad attività di solidarietà sia per gli interessati sia per le organizzazioni partecipanti.***

## Emendamento 122

### Proposta di regolamento

## Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter.** *Le organizzazioni partecipanti facilitano la promozione del programma offrendo agli ex partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e di fungere da ambasciatori per la potenziale prossima generazione di partecipanti al programma grazie a un'azione di rete.*

## Emendamento 123

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis.** *Le organizzazioni partecipanti svolgono più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgono attività connesse alla formulazione di offerte di attività di solidarietà ai partecipanti registrati, alla selezione e all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e la fornitura di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le fasi dell'attività di solidarietà, provvedendo a che questi dispongano di un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, nonché la resa di un riscontro ai partecipanti ad attività conclusa, laddove opportuno. In una funzione di sostegno svolgono attività relative all'invio, alla preparazione e al sostegno dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività. Le organizzazioni che svolgono una funzione di sostegno possono altresì fornire ai partecipanti ai progetti di solidarietà assistenza da un punto di vista amministrativo e logistico.*

## Emendamento 124

### Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

#### *Emendamento*

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà. ***Di norma, la richiesta di finanziamento è presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi sono presentate all'EACEA.***

## Emendamento 125

### Proposta di regolamento Articolo 18 – titolo

#### *Testo della Commissione*

Programma di lavoro

#### *Emendamento*

Programma di lavoro ***annuale***

## Emendamento 126

### Proposta di regolamento Articolo 18 – comma -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle azioni specifiche di cui agli articoli da 4 a 11, sono stabilite annualmente mediante il programma di lavoro di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro annuale definisce altresì i dettagli relativi all'attuazione del programma. Fornisce inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro annuali.***

*Motivazione*

*Quest'emendamento riguarda la sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro. Esso chiarisce che il regolamento contiene limitati dettagli strategici per garantire la flessibilità e che le scelte politiche dettagliate saranno effettuate tramite il programma di lavoro annuale. Rispecchia un approccio orizzontale allineato con altri dossier della commissione CULT relativi al QFP.*

## Emendamento 127

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La **valutazione** intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e **comunque** non oltre **quattro anni dall'inizio della sua**

2. La **revisione** intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione. **La Commissione presenta la revisione intermedia al Parlamento**

**attuazione.** Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

**europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni non oltre il 30 giugno 2024.** Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

## Emendamento 128

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La Commissione presenta, se del caso e sulla base della revisione intermedia e delle relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri, proposte legislative per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alle commissioni competente del Parlamento europeo in merito alla revisione intermedia nonché alla propria decisione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento.**

*Motivazione*

*L'emendamento prevede un'autentica revisione intermedia, rispecchiando lo stesso approccio orizzontale di altri dossier della commissione CULT relativi al QFP.*

## Emendamento 129

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine **degli stessi** e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine **delle fonti di finanziamento** e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo **tempestivamente** informazioni coerenti,



a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

## Emendamento 130

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

#### *Emendamento*

2. La Commissione, ***in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e le pertinenti reti a livello unionale***, conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

## Emendamento 131

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione, la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle

#### *Emendamento*

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda ***l'informazione e*** la divulgazione, la diffusione ***a tutti i potenziali beneficiari*** e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle

attività intraprese nel loro paese.

azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

### **Emendamento 132**

#### **Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio "corpo europeo di solidarietà" ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al programma.***

### **Emendamento 133**

#### **Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. L'agenzia nazionale consulta periodicamente i beneficiari del programma (individui e organizzazioni) al fine di raccogliere i loro riscontri relativi al programma, valutare la qualità dell'attività e il modo in cui essa si evolve sulla base degli orientamenti della Commissione e fornisce sostegno ai partecipanti in caso di difficoltà e allo scopo di migliorare l'attuazione del programma a livello nazionale basandosi sui riscontri da essi forniti e sulle loro competenze.***

### **Emendamento 134**

#### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni;

*Emendamento*

(a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni, ***prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti;***

**Emendamento 135**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) prevede il requisito di organizzare riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, onde garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi partecipanti;***

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione organizza riunioni periodiche sull'attuazione del programma con un campione rappresentativo per numero e tipologia delle reti che rappresentano i giovani e i volontari e con altre pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le reti pertinenti alle attività del programma.***

**Emendamento 137**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare qualsivoglia misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.**

**Emendamento 138**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 24 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 24 bis**

**Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura**

**A livello dell'Unione, l'EACEA è responsabile della gestione di tutte le fasi della sovvenzione per azioni nell'ambito di progetti correlati al programma, elencati all'articolo 7, presentati da organizzazioni europee o della piattaforma, per le attività dei gruppi di volontariato in settori prioritari identificati a livello europeo e le attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi.**

**L'EACEA è inoltre responsabile dell'accREDITAMENTO (marchio di qualità) e del monitoraggio delle organizzazioni europee o della piattaforma, delle organizzazioni incaricate di attuare i programmi nazionali o i fondi dell'UE a**

*gestione concorrente, nonché delle organizzazioni che intendono svolgere attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario.*

## Emendamento 139

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario.

#### *Emendamento*

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [127] del regolamento finanziario **e devono essere realizzati utilizzando gli stessi criteri in tutti i Stati membri.**

## Emendamento 140

### Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

#### *Emendamento*

2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli **sono proporzionati e adeguati e** offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

## Emendamento 141

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.

*Emendamento*

1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, ***i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il programma Diritti e valori***, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.

**Emendamento 142**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà ***sono coerenti e complementari anche*** alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.

*Emendamento*

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà ***non si sostituiscono*** alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale, ***regionale e locale*** nei paesi partecipanti, ***ma sono ad essi complementari e coerenti***. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento  
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

**2 bis.** *Al fine di conseguire la massima efficacia dei finanziamenti dell'Unione e degli effetti del programma, le autorità competenti a tutti i livelli si adoperano per creare sinergie tra tutti i programmi interessati in maniera coerente. Tali sinergie non conducono a situazioni in cui i fondi sono utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Qualsiasi sinergia o complementarità si traduce in procedure di applicazione semplificate a livello di attuazione ed è integrata dai pertinenti orientamenti per l'attuazione.*

#### Emendamento 144

##### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

*Emendamento*

3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la **politica di sicurezza**, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

#### Emendamento 145

##### Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo** 19 è conferito alla

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 12, 18 e** 19 è conferito alla

*Motivazione*

*Quest'emendamento si ricollega alla sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro e delle relative modifiche.*

**Emendamento 146**

**Proposta di regolamento  
Articolo 29 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui **all'articolo** 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di potere di cui **agli articoli 12, 18 e** 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Motivazione*

*Quest'emendamento si ricollega alla sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro e delle relative modifiche.*

**Emendamento 147**

**Proposta di regolamento  
Articolo 29 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo** 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale

*Emendamento*

6. L'atto delegato adottato ai sensi **degli articoli 12, 18 e** 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della



termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Motivazione*

*Quest'emendamento si ricollega alla sostituzione degli atti di esecuzione con atti delegati per l'adozione dei programmi di lavoro e delle relative modifiche.*

### **Emendamento 148**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

***Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione:***

##### *Emendamento*

***Il programma è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che fungano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del programma, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi:***

### **Emendamento 149**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; ***e***

##### *Emendamento*

b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità;

## **Emendamento 150**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

##### *Emendamento*

c) il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

## **Emendamento 151**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*c bis) il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;*

## **Emendamento 152**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – lettera c ter (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*c ter) il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;*

## **Emendamento 153**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato – comma 1 – lettera c quater (nuova)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*c quater) il numero di organizzazioni*

*il cui marchio di qualità è stato revocato;*

#### **Emendamento 154**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quinquies) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti;*

#### **Emendamento 155**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c sexies) il numero di giovani partecipanti con minori opportunità. Indicatori di risultato (indicatori compositi);*

#### **Emendamento 156**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c septies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c septies) il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi;*

#### **Emendamento 157**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c octies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c octies) la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al corpo europeo di solidarietà;*

## **Emendamento 158**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c nonies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c nonies) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività; e*

## **Emendamento 159**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera c decies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c decies) il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà.*

## MOTIVAZIONE

### Contesto e scelte politiche della nuova proposta

L'Unione europea si fonda sulla solidarietà: tra i cittadini, attraverso le frontiere tra gli Stati membri e nell'azione interna ed esterna all'Unione.

Per rispondere alla chiara richiesta di agire di più per i giovani, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico nel giugno 2018 (adottato in plenaria l'11 settembre 2018) che istituisce un corpo europeo di solidarietà che riunisce diversi programmi di volontariato e di tirocini/lavori di solidarietà dell'UE in un unico programma che funge da "sportello unico" per tutte le opportunità di solidarietà a disposizione dei giovani. Il programma offre nuove opportunità ai giovani per impegnarsi in attività di solidarietà di qualità a livello locale ed europeo e fornisce loro gli strumenti necessari per esercitare un impatto positivo sulle loro comunità, acquisendo al contempo una formazione e competenze utili per il loro futuro sviluppo personale.

L'11 giugno 2018 la Commissione ha pubblicato una nuova proposta relativa al corpo europeo di solidarietà (COM(2018) 440 Final), che allinea le attività del programma al ciclo del QFP proponendo un bilancio dedicato in una linea di bilancio specifica. La proposta estende altresì il campo di applicazione delle attività del Corpo europeo di solidarietà (ESC) per includervi quelle a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, precedentemente attuate attraverso l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Viste le analogie tra i due programmi, la Commissione è convinta che la loro fusione comporterà i seguenti vantaggi:

- la creazione di un elenco comune di tutti i partecipanti, migliorando in questo modo la trasparenza e la rapidità del processo di reclutamento;
- lo sviluppo di un marchio unico e di attività di comunicazione. Ciò aumenterebbe l'ambito di applicazione delle attività di promozione del programma, rendendolo uno "sportello unico" per le attività di solidarietà svolte dai giovani;
- l'introduzione di un unico meccanismo di attuazione. Tutte le organizzazioni e tutti i progetti utilizzerebbero lo stesso modulo elettronico per il marchio di qualità e i finanziamenti. Ciò semplificherebbe le procedure per le organizzazioni e ridurrebbe i costi complessivi di gestione;
- il conseguimento di notevoli sinergie e risparmi sui costi mantenendo un'unica serie di strumenti e sistemi.

La nuova proposta, inoltre, si basa sugli elementi dell'accordo politico raggiunto nel giugno 2018 (adottato in Aula l'11 settembre 2018), integrandolo, ed è più ambiziosa in quanto prevede un aumento del bilancio, l'ampliamento del campo di applicazione e il miglioramento del funzionamento del programma.

### Posizione del relatore

Alla luce dei risultati dell'attuale accordo politico che istituisce il Corpo europeo di solidarietà e tenendo conto dei vari elementi della nuova proposta, il relatore propone di reintrodurre alcuni elementi precedentemente concordati per il Corpo europeo di solidarietà 2018-2020 e che non sono stati inseriti nella proposta attuale.

Il relatore ha organizzato una consultazione ampia e inclusiva con una grande varietà di parti interessate. In base a tale processo di consultazione e mediante un'analisi approfondita del quadro attuale e della nuova proposta, si può concludere che il futuro Corpo europeo di solidarietà potrebbe fungere da quadro più efficace per le attività di solidarietà attraverso:

- la definizione di obiettivi più chiari e un migliore collegamento con le realtà e le esigenze sia dei giovani che della società;
- il miglioramento dell'inclusività e dell'accessibilità delle attività dell'ESC, al fine di coinvolgere tutti i giovani tenendo conto della diversità dell'ambiente socioeconomico da cui provengono e dei potenziali ostacoli;
- la garanzia di sinergie efficaci e compatibilità operativa tra l'ESC, il prossimo programma Erasmus e altri programmi pertinenti e nel contesto della nuova strategia dell'UE per i giovani.

In tale contesto, il relatore propone una serie di emendamenti volti a raggiungere i suddetti obiettivi generali.

**Ripartizione del bilancio in base alle attività** - L'accordo politico vigente sul Corpo europeo di solidarietà 2018-2020 prevede soglie indicative per la ripartizione del bilancio per sezioni. Il relatore ritiene che la nuova proposta debba anche indicare il modo in cui sarà ripartito il bilancio tra le diverse attività nell'ambito del nuovo ESC e che la ripartizione debba corrispondere agli obiettivi del programma e ad aspettative realistiche basate sull'attuazione dei programmi precedenti. Il relatore è dell'avviso che il volontariato debba costituire l'essenza del programma, ma che la ripartizione debba rimanere indicativa in modo tale da consentire la flessibilità necessaria.

- **Maggiore visibilità dell'ESC** - Al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo di oltre 350 000 tirocini nel periodo dei sette anni, è opportuno che una campagna di comunicazione più ambiziosa sostenga l'ESC e le opportunità offerte, conferendo loro maggiore visibilità. Il relatore ritiene che ciò possa essere conseguito grazie a:
  - gli "ambasciatori" del Corpo europeo di solidarietà (gli ex partecipanti saranno incoraggiati a condividere le loro esperienze mediante le reti per i giovani e presso gli istituti scolastici, ricevendo l'opportuno sostegno dalle agenzie nazionali);
  - l'impiego di strumenti dinamici di comunicazione, tra cui i media sociali, per promuovere il programma;
  - il potenziamento delle strategie di comunicazione e pubblicità, in particolare nelle zone isolate.
- **Maggiore coinvolgimento delle parti interessate durante l'intero ciclo** - Il relatore ritiene che le parti interessate, segnatamente le reti giovanili e le organizzazioni partecipanti, debbano essere consultate regolarmente durante tutta l'attuazione del programma.
- **Maggiore attenzione all'obiettivo di inclusione e al suo conseguimento** - Sulla base del riscontro e dei risultati della consultazione, il relatore ritiene che si possa

migliorare e rafforzare l'aspetto dell'inclusività in tutto il programma. A tale fine sono proposti i seguenti elementi:

- il riscontro dovrebbe comprendere una valutazione relativa al modo in cui il partecipante ritiene che l'obiettivo di inclusione (insieme ad altri obiettivi del programma) debba essere raggiunto;
  - le attività a livello nazionale dovrebbero essere limitate a progetti aventi un obiettivo prevalente di inclusione (gli Stati membri dovrebbero essere essenzialmente responsabili del finanziamento delle attività all'interno del paese, ma qualora non siano disponibili programmi nazionali, sarebbe ingiusto escludere i giovani che dispongono di meno opportunità e, talvolta, non hanno alternative);
  - l'ESC dovrebbe altresì fornire attività di solidarietà a tempo parziale destinate ai giovani che dispongono di meno opportunità.
- 
- **Differenziazione dei marchi di qualità** - Al fine di garantire opportunità di elevata qualità, il relatore ritiene che alle organizzazioni partecipanti debbano essere imposti requisiti differenziati per la concessione di un marchio di qualità a seconda del tipo di attività (attività diverse comportano capacità e servizi diversi);
  - **Maggiore attenzione al volontariato di lungo termine** - L'esperienza di volontariato svolta nell'ambito dell'ESC dovrebbe incoraggiare i partecipanti ad impegnarsi in attività di solidarietà lungo tutto l'arco della vita. L'ESC dovrebbe contribuire a sviluppare nei giovani uno spirito di volontariato e a rafforzarlo.
  - **Posti di lavoro e tirocini** - Il relatore ritiene che tutte le attività di solidarietà svolte sotto forma di lavoro e tirocinio debbano includere una componente solida e significativa di apprendimento e formazione (come previsto dal quadro di qualità per i tirocini). Inoltre, al fine di consolidare la dimensione di solidarietà delle attività, tutti i posti di lavoro e i tirocini che rientrano nel campo di applicazione dell'ESC devono comprendere esclusivamente attività senza scopo di lucro, indipendentemente dal tipo di soggetto giuridico.
  - **Programmi di lavoro adottati come atti delegati** - Il relatore è dell'avviso che la proposta di adottare il programma di lavoro mediante atti di esecuzione conferisca alla Commissione la possibilità di compiere scelte politiche secondarie. Tale competenza dovrebbe rientrare in quelle dei colegislatori. Lo strumento più adatto per l'adozione dei programmi di lavoro dovrebbe pertanto essere un atto delegato. Tale questione è anche correlata alla discussione generale sui poteri di controllo del Parlamento europeo.
  - **Definizione di solidarietà e definizione specifica di volontariato** - Il relatore è del parere che l'ESC racchiuda il grande potenziale di rafforzare lo spirito di solidarietà in tutta Europa. Una maggiore solidarietà potrebbe contribuire a un'Unione più forte, unita e resiliente. Il relatore ritiene inoltre che la definizione del concetto di "solidarietà" possa fungere da principio unificante nell'attuazione del programma. Il volontariato è ciò che meglio incarna lo spirito di solidarietà. Pertanto, una definizione più precisa del volontariato rappresenterebbe un miglioramento.

- **Impatto notevole sulle esigenze della società** - Le opportunità create dai collocamenti solidali nel quadro dell'ESC dovrebbero avere un forte impatto sulla società e rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia in Europa e nel resto del mondo. Il relatore ritiene che l'impatto sulla società possa essere rafforzato attraverso una corrispondenza delle attività alle esigenze concrete della società e alle sfide umanitarie sul campo, con particolare attenzione alla promozione dell'inclusione sociale.
- **Vantaggi più mirati per i partecipanti** - L'ESC costituisce uno strumento valido per la crescita personale dei partecipanti. Onde sfruttare appieno tale potenziale, è opportuno mettere a disposizione dei partecipanti, in anticipo, i risultati di apprendimento individuati per le singole attività, in modo che essi possano identificare le attività che meglio rispondono alle loro aspettative e competenze. I partecipanti dovrebbero anche ricevere un adeguato riscontro sulla loro attività.

Il progetto di relazione non tratta alcuna delle disposizioni di cui al capo IV (articoli 10 e 11 - corpo volontario europeo di aiuto umanitario) in quanto esse sono di competenza esclusiva della commissione DEVE (articolo 54 del regolamento interno).



25.1.2019

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO**

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Relatore per parere (\*): Eleni Theocharous

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La Commissione suggerisce di unificare il corpo europeo di solidarietà per i giovani, recentemente istituito, e l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario/il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, creato nel 2014 sulla base dell'articolo 214 TFUE, che costituisce la base giuridica per gli aiuti umanitari.

L'istituzione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rappresenta un requisito del trattato e mira a contribuire alla fornitura di un'assistenza umanitaria fondata sulle esigenze e a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili o colpite da catastrofi nei paesi terzi. Nonostante le sue potenzialità in vari ambiti, l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ha avuto un avvio molto lento, registrando un numero di volontari nettamente inferiore a quello che la Commissione aveva inizialmente sperato di raggiungere. Inoltre, la valutazione di medio termine ha rilevato che i partner nel settore umanitario non hanno mostrato la disponibilità a partecipare che sarebbe stata necessaria. La certificazione obbligatoria delle organizzazioni interessate a partecipare all'iniziativa è basata su una procedura lunga e onerosa. Conseguentemente il numero dei volontari ha raggiunto un livello significativo (ma ancora insufficiente) soltanto nel 2017. Pertanto il pieno potenziale dell'iniziativa è tuttora difficilmente valutabile e senza dubbio non è ancora stato sfruttato.

Tuttavia, la maggior parte dei soggetti interessati sembra accogliere con favore la fusione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario con il corpo europeo di solidarietà, che essa andrebbe ad integrare, offrendo la possibilità di acquisire un'esperienza di volontariato al di fuori dell'Unione nel settore umanitario. Se adeguatamente promossa, tale fusione dovrebbe costituire un importante punto di partenza per i giovani interessati a una carriera professionale nel settore umanitario e una preziosa porta di ingresso al volontariato e all'impegno civico, promuovendo anche a livello più generale l'interesse nelle sfide umanitarie

globali.

Inoltre, le organizzazioni umanitarie senza scopo di lucro e i professionisti esperti dovrebbero poter continuare a poter beneficiare delle opportunità di formazione e finanziamento, se intendono partecipare al nuovo programma. Il relatore, pertanto, raccomanda di non applicare il limite massimo generale di età di 30 anni nell'ambito della sezione che si fonda sull'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, al fine di consentire a persone più esperte di contribuire agli aiuti umanitari su base volontaria, in particolare dato che potrebbe essere necessaria una formazione specifica prima della mobilitazione.

Come indicato in precedenza, l'accreditamento delle organizzazioni per partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è oneroso e si è dimostrato uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un numero significativo di volontari. È pertanto importante che le organizzazioni che sono già state accreditate non debbano essere nuovamente sottoposte a un processo analogo quando entrerà in vigore il nuovo regolamento. Inoltre, una delle preoccupazioni principali è quella di prevedere procedure semplificate e snellite per il nuovo marchio di qualità per le organizzazioni partecipanti.

Inoltre la nostra commissione deve garantire che le disposizioni sulle azioni nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario (capo IV), per le quali abbiamo la competenza esclusiva, assicurino la complementarità e la coerenza con le altre attività di aiuto umanitario dell'UE e con il consenso europeo sull'aiuto umanitario. Questa sezione del futuro programma deve essere attuata nel pieno rispetto dei principi umanitari e iscriversi in un aiuto umanitario fondato sulle esigenze, coordinato ed efficace.

In tale ambito il relatore per parere considera che le maggiori potenzialità risiedano in azioni incentrate sulla costruzione di capacità a livello organizzativo e locale e sulla resilienza nonché in azioni che colleghino aiuto, risanamento e sviluppo, affrontino il nesso tra aiuto umanitario e sviluppo, la riduzione del rischio di catastrofi, la preparazione e, più in generale, la sensibilizzazione e la comunicazione in merito alle esigenze e ai principi in ambito umanitario.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni per le quali la nostra commissione condivide le competenze sulla proposta legislativa in esame con la commissione per la cultura, riteniamo che, in generale, dovrebbe essere prestata maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile, al principio del "non lasciare indietro nessuno", all'eliminazione della povertà, ai diritti umani e alla parità di genere.

## **EMENDAMENTI**

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Alla luce del significativo aumento delle crisi umanitarie e delle emergenze nel mondo, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo, anche al fine di rafforzare la promozione della solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione.***

## **Emendamento 2**

**Proposta di regolamento  
Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) L'aiuto umanitario si basa sui principi dell'imparzialità, della neutralità e della non discriminazione, sanciti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario fornisce una risposta d'emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone, a mantenere la dignità umana e a offrire protezione ai gruppi vulnerabili colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo. La riduzione del rischio di calamità e la preparazione a tale rischio mediante attività di rafforzamento delle capacità e della resilienza sono anch'esse elementi essenziali dell'aiuto umanitario.***

## **Emendamento 3**

**Proposta di regolamento  
Considerando 2**

**(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (il "programma") allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.**

**soppresso**

#### **Emendamento 4**

**Proposta di regolamento  
Considerando 3**

**(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016<sup>18</sup>, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.**

**soppresso**

---

<sup>18</sup> **Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016) 942 final].**

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio della società, delle comunità locali o di altri esseri umani, senza scopo di lucro.***

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 ter) L'assistenza alle persone e alle comunità al di fuori dell'Unione che si trovano a far fronte a calamità o che sono particolarmente vulnerabili a queste ultime e bisognose di aiuto umanitario, prestata sulla base dei principi fondamentali di neutralità, umanità, indipendenza e imparzialità, è un'importante espressione di solidarietà. Le dotazioni finanziarie dovrebbero riflettere tale principio e consentire la partecipazione di almeno 5 000 volontari a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 quater) I volontari e le organizzazioni che operano nel corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbero osservare i principi stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario.**

## **Emendamento 8**

**Proposta di regolamento  
Considerando 4 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 quinquies) È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e calamità nei paesi terzi, nonché accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale tra i cittadini dell'Unione come attività permanente.**

## **Emendamento 9**

**Proposta di regolamento  
Considerando 4 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 sexies) L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne.**

## **Emendamento 10**

**Proposta di regolamento  
Considerando 4 septies (nuovo)**

*(4 septies) Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo "Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo", il Consiglio riconosce la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 5

*Testo della Commissione*

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

*Emendamento*

(5) Ai giovani, **in particolare quelli vulnerabili e con minori opportunità**, dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, **culturale**, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata

*Emendamento*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata

qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità **e lo sviluppo delle capacità**, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene. **Al contempo, è opportuno incoraggiare il dialogo con le autorità locali e regionali e i portatori di interessi al fine di garantire un programma orientato alle esigenze, promuovere il volontariato nei paesi partner e aggiungere un forte valore di sviluppo alle attività di solidarietà.**

### Emendamento 13

#### Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(8 bis) La certificazione delle organizzazioni di accoglienza e di invio effettuata a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup> non dovrebbe essere duplicata per il nuovo programma "corpo europeo di solidarietà" e dovrebbe essere riconosciuta l'equipollenza nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento a partire dal 2021.**

---

<sup>1bis</sup> **Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).**

### Emendamento 14

#### Proposta di regolamento



## Considerando 9

### *Testo della Commissione*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

### *Emendamento*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, **culturale**, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 10

### *Testo della Commissione*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, **la preparazione a esse e la ricostruzione**, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la

### *Emendamento*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, **culturale**, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – **l'economia circolare**, la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità **naturali o provocate dall'uomo e la ricostruzione, la protezione dei gruppi vulnerabili colpiti da calamità, la**

creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

**resilienza, la riduzione della povertà, la sicurezza alimentare**, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, **in particolare dei minori non accompagnati, la prevenzione dei conflitti, la pace e la riconciliazione, i diritti umani, la parità di genere**, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

#### *Emendamento*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, **culturale**, socioeducativo e professionale, **il senso di responsabilità**, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani **partecipanti**. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. **Le attività di volontariato nell'ambito del programma "corpo europeo di solidarietà" dovrebbero inoltre mirare a essere complementari ai programmi di volontariato locali, regionali e nazionali, qualora presenti**. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di

coordinamento aperto.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento

#### Considerando 12

##### *Testo della Commissione*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

##### *Emendamento*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani, ***compresi i giovani con disabilità e quelli con minori opportunità***, nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro, ***anche nelle organizzazioni senza scopo di lucro e nel settore sociale e umanitario***. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. ***e i principi sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità***. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da

intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

---

<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

---

<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a **intraprendere un lavoro autonomo** o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

#### *Emendamento*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale, **ma anche degli indigenti**. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a **continuare ad essere cittadini attivi in qualità di volontari o di dipendenti presso associazioni**, o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto il ruolo di formatori/tutori altamente qualificati, formati ed esperti sul terreno è di fondamentale importanza per contribuire all'efficacia della risposta umanitaria e al sostegno dei volontari.**

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 bis) Le agenzie nazionali dovrebbero incoraggiare gli ex partecipanti a diventare ambasciatori del corpo europeo di solidarietà per condividere le proprie esperienze tramite organizzazioni giovanili e istituti di istruzione nonché per mezzo di laboratori. In qualità di ambasciatori, parteciperebbero alla formazione dei futuri candidati, contribuendo così alla promozione del programma. A tal fine, le agenzie nazionali dovrebbero fornire sostegno ai volontari.**

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 ter) Per garantire la riuscita attuazione del corpo europeo di solidarietà è necessario aumentare la visibilità e la sensibilizzazione e promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento disponibili, mediante campagne d'informazione (compresa una giornata informativa a cadenza annuale sul corpo europeo di solidarietà) e mezzi di comunicazione dinamici, con grande attenzione ai social media, che garantiscano la massima sensibilizzazione possibile tra i gruppi destinatari, sia singoli individui che organizzazioni.**

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico (**online, se non vi sono altre soluzioni possibili**), un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. **Un'adeguata formazione**, la sicurezza e l'incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e **dovrebbero essere oggetto di uno scambio regolare di informazioni e di valutazioni del rischio, in particolare per quanto riguarda il corpo volontario europeo di**

**aiuto umanitario.** I volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.  
**Occorre inoltre tenere debitamente conto della sicurezza e degli interessi dei minori e di altre persone vulnerabili in contatto con i volontari. Le attività che implicano un diretto contatto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio dell'"interesse superiore del minore" e dovrebbero essere soggette, all'occorrenza, al controllo dei precedenti personali e altre misure volte a garantire la tutela del minore.**

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 bis) I principi dell'Unione di pari opportunità e non discriminazione dovrebbero essere pienamente osservati in tutte le fasi dell'attuazione del corpo europeo di solidarietà, anche nell'individuazione e nella selezione dei volontari e delle organizzazioni partecipanti.**

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 16

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, **culturale**, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente

individuare e documentare, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

individuare e documentare, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

*Emendamento*

**(16 bis) Le agenzie nazionali dovrebbero anche incoraggiare i giovani volontari a diventare ambasciatori del programma "corpo europeo di solidarietà" per condividere le loro esperienze attraverso reti di giovani e istituti di istruzione nonché per mezzo di laboratori. Gli ex volontari/ambasciatori potrebbero inoltre contribuire alla formazione dei futuri candidati.**

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 17

*Testo della Commissione*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di

*Emendamento*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai **valori, ai principi e agli obiettivi dell'Unione, nonché ai** principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri **e la loro sicurezza** in



qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.

#### *Emendamento*

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà, ***coerentemente ai sistemi di certificazione esistenti. Il processo di acquisizione di un marchio dovrebbe essere semplificato per le organizzazioni già certificate, in particolare nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, e per i partecipanti ad accordi quadro di partenariato ECHO. Il processo dovrebbe tenere in debito conto i processi analoghi effettuati a norma dei regolamenti (UE) n. 375/2014 e (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> nonché del regolamento (CE) n.1257/96 del Consiglio<sup>1ter</sup>.*** Il marchio di qualità attribuito dovrebbero essere rivalutato periodicamente e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte. ***Sia nell'attribuzione dei marchi di qualità che nel loro riesame, l'onere amministrativo dovrebbe essere ridotto al minimo per garantire la parità di accesso ed evitare di scoraggiare la partecipazione delle***

*organizzazioni più piccole.*

---

*<sup>1bis</sup>Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).*

*<sup>1ter</sup>Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) Al fine di migliorare la trasparenza del processo di attuazione e di aumentare l'efficacia del programma "corpo europeo di solidarietà", la Commissione dovrebbe periodicamente consultare le principali parti interessate, comprese le organizzazioni partecipanti, e le altre pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le reti di giovani e i consigli nazionali della gioventù nonché le reti di rappresentanza di datori di lavoro e sindacati.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Considerando 23**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente

aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa **per tutti gli utenti, in conformità dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>**, e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico (**online, se non vi sono altre soluzioni possibili**) e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. **Per quanto riguarda la mobilitazione nel contesto di attività di aiuto umanitario e i lunghi tempi che intercorrono tra la domanda e l'invio del volontario, i partecipanti alle attività umanitarie non dovrebbero incontrare ostacoli supplementari rispetto ai partecipanti in altri ambiti.**

---

<sup>1bis</sup> **Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).**

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e **30** anni *e* la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

#### *Emendamento*

(27) Il corpo europeo di solidarietà è **principalmente** rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e **35** anni, **sebbene le necessità e i contesti dell'aiuto umanitario nei paesi terzi possano giustificare la partecipazione di esperti di età maggiore.** La partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

*È opportuno prestare un'attenzione particolare alla parità di genere in termini di promozione e facilitazione di un'equa partecipazione da parte di uomini e donne.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(27 bis) In base ai principi dell'Unione di pari opportunità e di non discriminazione, dovrebbero poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell'Unione e i soggiornanti di lungo periodo, di qualsiasi età ed estrazione sociale. In considerazione delle sfide specifiche del contesto umanitario, i partecipanti all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario devono avere almeno 18 anni e possono rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni le cui competenze siano pertinenti al positivo svolgimento di tali operazioni umanitarie.*

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Considerando 28

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati **e più vulnerabili, compresi i candidati al volontariato che presentano disabilità**. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale, **la formazione** e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli

paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28 bis) È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno alla capacità delle organizzazioni partner di accoglienza nei paesi terzi e alla necessità di inserire le attività dei volontari nel contesto locale e di facilitare l'interazione dei volontari con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile.**

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di regolamento Considerando 35**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(35) In linea con la comunicazione della

(35) In linea con la comunicazione della

Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"<sup>31</sup>, il programma dovrebbe tenere conto della situazione *specific*a di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.

Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"<sup>31</sup>, il programma dovrebbe tenere conto della situazione *e delle necessità specifiche* di tali regioni, *in particolare l'evoluzione della situazione politica, economica e sociale, segnatamente il tasso di disoccupazione giovanile, al fine di garantire una migliore cooperazione nel modo più semplice ed efficace possibile*. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.

---

<sup>31</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE [COM(2017) 623 final].

---

<sup>31</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE [COM(2017) 623 final].

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento Considerando 39

#### *Testo della Commissione*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

#### *Emendamento*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le **autorità nazionali, le** organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili, **il settore privato** e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà, **in linea con i programmi di volontariato nazionali e regionali esistenti**.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento Considerando 42

#### *Testo della Commissione*

(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

#### *Emendamento*

(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria, ***l'ottimizzazione dei costi*** e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1

#### *Testo della Commissione*

(1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

#### *Emendamento*

(1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di elevata qualità ***facilmente accessibile, inclusiva e adeguatamente finanziata*** che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2

#### *Testo della Commissione*

(2) "candidato registrato": una persona ***di età compresa tra 17 e 30 anni*** che si è

#### *Emendamento*

(2) "candidato registrato": una persona che si è registrata nel portale del corpo

registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;

europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

(3) "partecipante": una persona **di età compresa tra 18 e 30 anni** che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;

#### *Emendamento*

(3) "partecipante": una persona che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà; **per le attività diverse da quelle di cui al capo IV, i partecipanti sono persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;**

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4

#### *Testo della Commissione*

(4) "giovani con minori opportunità": giovani che si trovano ad affrontare **ostacoli che impediscono loro di godere di un** accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità **e difficoltà scolastiche;**

#### *Emendamento*

(4) "giovani con minori opportunità": giovani che si trovano ad affrontare **barriere che, in assenza di un sostegno aggiuntivo e specificamente dedicato, ostacolano il loro** accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di **difficoltà scolastiche e** disabilità, **comprese menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine, quali riconosciute nella convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con** **disabilità;**



## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 6

##### *Testo della Commissione*

(6) "attività di volontariato": un'attività di solidarietà che si svolge come attività volontaria non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi;

##### *Emendamento*

(6) "attività di volontariato": un'attività di solidarietà che si svolge come attività volontaria non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi, ***che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio della società, della comunità o di altri esseri umani, senza scopo di lucro.***

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 7

##### *Testo della Commissione*

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da due a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

##### *Emendamento*

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da due a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà ***e che prevede una componente di apprendimento;***

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno

##### *Emendamento*

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà ***e senza scopo di lucro*** accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, ***la pace*** e la democrazia nell'Unione e all'estero, ***compiendo***

sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

***progressi nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile,*** affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, ***in particolare per quanto riguarda la riduzione dei rischi di calamità naturali e provocate dall'uomo e le situazioni di emergenza in paesi fragili e in contesti postbellici,*** con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

###### *Emendamento*

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con ***disabilità o con*** minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente ***la consapevolezza interculturale e*** le competenze ***professionali e civiche*** e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6;

###### *Emendamento*

a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali ***e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile,*** di cui all'articolo 6;

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

### Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

*Emendamento*

b) la partecipazione dei giovani **e delle persone che hanno già acquisito esperienza** ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10, **e alle attività all'interno e all'esterno dell'Unione volte a costruire le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi, come indicato all'articolo 11.**

### Emendamento 47

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Il programma di lavoro annuale adottato in conformità dell'articolo 18 include un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti, i beneficiari e la società, o inappropriate per i partecipanti, che non devono essere svolte nel quadro del programma o che sono soggette a una formazione speciale, al controllo dei precedenti personali o ad altre misure.**

### Emendamento 48

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di buona qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

*Emendamento*

a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti **e dei loro partner locali di cooperare e** di offrire progetti di buona qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;

##### *Emendamento*

b) attrarre nuovi giovani e **nuove persone con esperienza nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché** nuove organizzazioni partecipanti;

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

##### *Emendamento*

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web, **in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2016/2102.**

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 10 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.

##### *Emendamento*

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana **nel contesto delle calamità naturali o provocate dall'uomo**, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili, **fragili** o colpite da

calamità *naturali o provocate dall'uomo, e a facilitare la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine.*

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto *dei* principi *di aiuto* umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

#### *Emendamento*

2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto *del consenso europeo sull'aiuto umanitario, promuovendo i principi fondamentali dell'aiuto* umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, *ribadendo nel contempo il fermo impegno dell'Unione a favore di un approccio basato sulle esigenze, senza discriminazioni tra o all'interno delle popolazioni colpite e nel rispetto del diritto internazionale.*

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui possono intervenire altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario opera in modo coerente e complementare con le politiche e gli strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare con la politica dell'Unione in materia di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, ed evita la duplicazione degli stessi.*

## **Emendamento 54**

### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni di cui al presente capo sono conformi a quelle coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.***

## **Emendamento 55**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Il corpo europeo di aiuto umanitario contribuisce a rafforzare la prospettiva di genere nell'aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle necessità specifiche delle donne. È prestata particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di calamità e della resilienza delle comunità colpite.***

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies. I termini specifici di mobilitazione sono stabiliti, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza, in un contratto tra le organizzazioni di invio e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, che specifica anche i diritti e gli obblighi, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti.**

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**a bis) progetti di solidarietà, di cui all'articolo 9;**

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, il presente regolamento sostiene azioni volte a rafforzare la capacità di prestare aiuto umanitario, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire un impatto efficace e sostenibile dell'opera dei volontari sul campo, tra cui:**

**a) gestione del rischio legato a calamità, preparazione e reazione, tutoraggio, formazione in materia di gestione dei volontari e in altri settori pertinenti per il**

*personale e i volontari delle organizzazioni di accoglienza;*

*b) scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni pertinenti.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. La Commissione porta avanti, gestisce e aggiorna la banca dati dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, ne disciplina l'utilizzo e l'accesso, anche relativamente alla disponibilità e alla compatibilità dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, consentendo così la partecipazione continua dei volontari dopo il loro ritorno. Il trattamento dei dati personali raccolti in tale banca dati o ai fini della stessa è effettuato, se del caso, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1ter</sup>.*

---

*<sup>1bis</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

*<sup>1ter</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli*



*organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono **una componente di apprendimento e formazione**, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.

#### *Emendamento*

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono **un apprendimento e una formazione adeguati, anche prima del collocamento, relativi ai progetti in cui saranno coinvolti i giovani volontari, con un'enfasi adeguata sui principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, incluso il principio del "non nuocere"**, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**1 bis. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove la partecipazione dei volontari locali dei paesi terzi.**

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo ***in paesi terzi***:

##### *Emendamento*

2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate solo:

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***2 bis. Previa valutazione delle necessità nei paesi terzi da parte delle organizzazioni di accoglienza e di invio e degli altri attori pertinenti, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni volte a:***

***a) rafforzare le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi al fine di potenziare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'impatto dell'intervento sul terreno del corpo volontario europeo di aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di calamità, la preparazione a esse e la risposta, la transizione dalla risposta umanitaria allo sviluppo sostenibile locale, il tutoraggio e la formazione nella gestione di volontari;***

***b) procedere allo scambio delle migliori pratiche, all'assistenza tecnica, ai programmi di gemellaggio e allo scambio di personale e volontari.***

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento

#### Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter.** *La valutazione del livello di rischio per la sicurezza e l'incolumità dei volontari è una priorità, soprattutto in paesi o aree considerati instabili o in cui vi sono rischi imminenti.*

## **Emendamento 65**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quater.** *Le campagne di comunicazione relative al corpo europeo di solidarietà che riguardano l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si svolgono principalmente sul territorio dell'Unione e si incentrano sul lavoro eseguito dai volontari e dagli operatori umanitari sulla base dei principi dell'aiuto umanitario di umanità, indipendenza, neutralità e imparzialità che guidano le loro azioni.*

## **Emendamento 66**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 quinquies.** *Il volontariato risponde alle reali esigenze e alle lacune individuate a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza.*

Emendamento 67

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 11 bis (nuovo)**

***Articolo 11 bis***

***Individuazione e selezione dei candidati volontari***

- 1. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, la Commissione individua e seleziona i candidati volontari per la partecipazione ad attività di formazione, in collaborazione con le agenzie nazionali e le organizzazioni di accoglienza.***
- 2. L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene in conformità dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di genere e pari opportunità.***
- 3. I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 non si applicano alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario nel quadro del presente articolo.***

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento  
Articolo 11 ter (nuovo)**

***Articolo 11 ter***

***Formazione dei candidati volontari***

- 1. Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti, la Commissione istituisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario.***
- 2. I candidati volontari, individuati e selezionati in base alla procedura di domanda, sono ammessi a partecipare a un programma di formazione realizzato da organizzazioni qualificate. L'ambito individuale e i contenuti della formazione che ciascun candidato volontario è tenuto***

*a completare sono stabiliti in consultazione con l'organizzazione di accoglienza certificata, in base alle esigenze, tenendo conto dell'esperienza precedente del candidato e del luogo di volontariato previsto.*

*3. Il programma di formazione comprende una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari che saranno mobilitati a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario nei paesi terzi, nonché a rispondere alle esigenze locali.*

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 12 bis*

*Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11*

*La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:*

- a) per il volontariato nell'ambito di attività di solidarietà e di progetti di solidarietà di cui agli articoli 7 e 9: 85 %;*
- b) per i tirocini e i lavori di cui all'articolo 8: almeno il 7,5 %;*
- c) per le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario di cui all'articolo 11: almeno il 7,5 %;*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Il programma può concedere

2. Il programma può concedere

finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. ***Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

***I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che*** intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, ***un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà*** un giovane ha ***tuttavia*** almeno 18 anni e non più di ***30***.

*Emendamento*

1. ***Le persone che risiedono legalmente in un paese partecipante o che sono cittadini dell'Unione e*** intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato un giovane ha almeno 18 anni e non più di ***35***.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Tale limite di età non si applica alle azioni nell'ambito del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, di cui al capo IV.***

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni

*Emendamento*

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni

internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. ***Le organizzazioni che dispongono già di un marchio certificato nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e che sono firmatarie di un accordo quadro di partenariato tra le ONG e la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) della Commissione possono essere ammissibili a beneficiare di una procedura semplificata per l'ottenimento del marchio richiesto dal nuovo programma.***

#### Emendamento 74

##### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

###### *Testo della Commissione*

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere revocato.

###### *Emendamento*

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente ***o su richiesta dei partecipanti*** e può essere revocato. ***Si presta particolare attenzione a evitare duplicazioni.***

#### Emendamento 75

##### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

***3 bis. Le organizzazioni partecipanti possono svolgere le funzioni seguenti nel quadro del corpo europeo di solidarietà:***

***a) in qualità di ospiti svolgono attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività, ideare programmi di apprendimento e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti***

*durante le attività di solidarietà, nonché fornire un riscontro e un riconoscimento ai partecipanti ad attività conclusa, laddove opportuno;*

*b) in una funzione di sostegno svolgono attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di informazione per i partecipanti, di riconoscimento dei risultati del loro apprendimento e di facilitazione di un ulteriore volontariato nella propria zona.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Affinché il monitoraggio e la segnalazione siano adeguati, le agenzie nazionali e le organizzazioni partecipanti, così come le pertinenti organizzazioni della società civile e reti di giovani, sono periodicamente consultate, per individuare i miglioramenti potenzialmente apportabili all'attuazione del programma.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. La Commissione organizza riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, per garantire una coerente attuazione del corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti. La Commissione invita altresì le esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del programma, le*



*parti sociali e le reti che rappresentano i giovani e i volontari. La Commissione consulta periodicamente i principali portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.*

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà **e gioventù**, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.

#### *Emendamento*

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari anche alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti, **al fine di garantire il senso di responsabilità dei paesi partecipanti**. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà, **gioventù ed esigenze umanitarie** da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il

#### *Emendamento*

3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, **la politica di sicurezza**, la politica di allargamento, la

meccanismo di protezione civile dell'Unione.

politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile dell'Unione.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del programma “corpo europeo di solidarietà”	
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 2.7.2018	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	DEVE 2.7.2018	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	5.7.2018	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Eleni Theocharous 18.7.2018	
<b>Esame in commissione</b>	8.10.2018	20.11.2018
<b>Approvazione</b>	22.1.2019	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20 -: 1 0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzuliță, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Geibold, Maria Noichl, Judith Sargentini	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>20</b>	<b>+</b>
ECR	Eleni Theoharous
GUE/NGL	Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey
PPE	Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehroid, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko
S&D	Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein
VERTS/ALE	Maria Heubuch, Judith Sargentini

<b>1</b>	<b>-</b>
EFDD	Mireille D'Ornano

<b>0</b>	<b>0</b>

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

5.12.2018

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Relatore per parere(\*): Deirdre Clune

(\*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

### EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di regolamento Considerando 1

###### *Testo della Commissione*

(1) *L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.*

###### *Emendamento*

(1) *La solidarietà, non soltanto tra i cittadini, ma anche tra i popoli e gli Stati costituisce la base di società sviluppate e democratiche. Questo valore comune sancito all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea dovrebbe essere promosso, specialmente in vista delle sfide sociali attuali e future, che i giovani potranno ancora contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (*il "programma") allo scopo di creare occasioni per i* giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare *le loro competenze, facendo un'esperienza non solo lavorativa ma anche umana senza pari.*

##### *Emendamento*

(2) Il discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà (*il "programma") allo scopo di consentire ai* giovani in tutta l'Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare *competenze e relazioni in base alla loro esperienza pratica in attività a livello di comunità.*

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

##### *Emendamento*

(5) Ai giovani, *anche a quelli con minori opportunità*, dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori *e sostenere uno scambio multiculturale.*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento

## Considerando 6

### *Testo della Commissione*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè **rispondere a esigenze** sociali **insoddisfatte, contribuire a rafforzare le** comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, **essere finanziariamente** accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

### *Emendamento*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè **contribuire al raggiungimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà e aiutare a superare le sfide** sociali **e migliorare la solidarietà, rispondendo nel contempo alle esigenze delle** comunità locali. **Le attività di solidarietà dovrebbero** offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose **per lo sviluppo personale, sociale, civico e professionale, includere una solida dimensione di apprendimento e formazione, essere accessibili a tutti i giovani, approfondendo uno sforzo particolare per promuovere la partecipazione dei giovani con meno opportunità,** essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene **ed essere adeguatamente convalidate. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli.**

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Considerando 7

### *Testo della Commissione*

(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e **programmi** pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per

### *Emendamento*

(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche, **programmi e strumenti** pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo e dell'iniziativa

l'aiuto umanitario. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro *della* garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. ***Dovrebbe*** altresì essere ***garantita*** la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare *i* sistemi ***nazionali*** di solidarietà e ***di*** mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, ***basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.***

Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro ***di programmi quali la*** garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. ***Dovrebbero*** altresì essere ***favorite*** la complementarità ***e la cooperazione leale*** tra i sistemi connessi esistenti ***e il corpo europeo di solidarietà***, in particolare ***con*** sistemi di solidarietà, ***volontariato, servizio civile*** e mobilità per i giovani ***a livello nazionale, regionale o locale, nonché con le priorità relative alla solidarietà e alla gioventù nei paesi partecipanti, ove opportuno, al fine di migliorare e arricchire reciprocamente l'impatto e le qualità di tali sistemi e di basarsi sulle buone pratiche. Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire simili sistemi nazionali di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. È opportuno incoraggiare partenariati con le reti europee specializzate in problemi sociali urgenti.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per

#### *Emendamento*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per



elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità **contribuiscono** a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità **dovrebbero contribuire a far fronte a esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità, contribuendo al contempo** a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. **Esso dovrebbe inoltre contribuire a sostenere e rafforzare le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà.**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali,

#### *Emendamento*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, **l'inclusione sociale e l'integrazione di persone con disabilità**, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la

l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

creatività e la cultura, **la protezione del patrimonio**, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, **l'assistenza alla gioventù**, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

#### *Emendamento*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, **la partecipazione democratica** e l'occupabilità dei giovani. **Il volontariato dovrebbe basarsi su un accordo scritto e** le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro

#### *Emendamento*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro

*in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.*

*facilmente accessibili dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo, fornendo nel contempo un chiaro valore aggiunto contribuendo ad affrontare problemi sociali irrisolti e rafforzando le comunità locali. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, cosa fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante. I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità della legge applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, che devono essere sempre retribuiti e devono basarsi su un accordo scritto<sup>21</sup>. Le esperienze di lavoro dovrebbero essere basate su un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono esperienze di lavoro non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero*

*richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e le esperienze di lavoro potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21 bis</sup> in caso di attività transfrontaliere.*

---

<sup>21</sup> *Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).*

---

<sup>21</sup> *Raccomandazione del Consiglio, del 14 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).*

<sup>21 bis</sup> *Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) È opportuno prodigarsi per assicurare che i tirocini e le esperienze di*

*lavoro siano aperti a tutti giovani, in particolare per consentire ai giovani con minori opportunità di partecipare ad attività connesse alla solidarietà, quali i giovani con disabilità, i giovani svantaggiati sul piano sociale o culturale, i giovani migranti o i giovani residenti in zone rurali isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'UE.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti **costituiscono** un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi **servono** anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e **costituiscono** un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a **intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di** associazioni, **organizzazioni** non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e **dei** giovani.

#### *Emendamento*

(13) Lo spirito d'iniziativa **e la cittadinanza attiva** dei giovani **sono** una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti **dovrebbero costituire** un'occasione per **i giovani di sviluppare soluzioni innovative e** sperimentare idee **in modo sostenibile per** sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi **potrebbero** anche **servire** da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e **potrebbero costituire** un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a **impegnarsi nell'imprenditoria sociale o nel volontariato in** associazioni, **associazioni** non governative (**ONG**), **organizzazioni giovanili** o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit, **dei giovani e della disabilità, come pure a dedicarsi alla fondazione di associazioni. Il sostegno post-collocamento mirerà a sostenere i giovani a rimanere impegnati e attivi nel settore della solidarietà, anche con il coinvolgimento di associazioni,**

*cooperative, imprese sociali,  
organizzazioni giovanili e centri  
comunitari, nonché nel settore del  
sostegno alle persone con disabilità.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio *di* pratiche ed esperienze *utili*. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.

#### *Emendamento*

(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio *delle migliori* pratiche ed esperienze. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti sull'attuazione dell'iniziativa.

## **Emendamento 13**

### **Proposta di regolamento Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno

#### *Emendamento*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività *di solidarietà* e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione *online*

linguistico, un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei **volontari** restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

***e offline e sostegno linguistico a monte e in loco con una modalità che rispetti il principio del multilinguismo,*** un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. ***Tali misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore. Tali misure di sostegno dovrebbero tenere conto dell'ambiente e della natura delle attività svolte dai partecipanti, prestando particolare attenzione a potenziali rischi.*** La sicurezza e l'incolumità dei ***partecipanti***, in particolare se sono coinvolti minori e persone in situazioni di vulnerabilità, restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali, ***né in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani o alle politiche dell'UE, ad esempio l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione dei bambini e le misure che vietano ai fondi strutturali e d'investimento europei di mantenere istituti residenziali.***

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Nel caso di attività di solidarietà che coinvolgono bambini, solo i partecipanti che possiedono qualifiche pertinenti dirette dovrebbero entrare in contatto diretto con essi. I partecipanti dovrebbero completare una formazione sulla tutela dei minori ed essere sottoposti a una procedura di controllo prima***

*dell'inizio dell'attività. Durante lo svolgimento delle attività, dovrebbero essere istituite politiche e procedure di tutela volte a proteggere i bambini e i partecipanti; questi ultimi dovrebbero essere sottoposti a una sorveglianza continua al fine di garantire l'effettiva attuazione delle politiche di tutela dei minori.*

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

#### *Emendamento*

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale<sup>22</sup>. ***A tal fine, ove opportuno dovrebbe essere incoraggiato l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass.***

---

<sup>22</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).



## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

#### *Emendamento*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà. ***Dovrebbero essere istituiti marchi di qualità distinti per il volontariato, i tirocini e i lavori, tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascun componente, per garantire la conformità effettiva e sistematica delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà*** per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità ***dovrebbe essere*** un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. ***Il processo che porta all'assegnazione di un marchio di qualità non dovrebbe creare oneri burocratici aggiuntivi che potrebbero dissuadere organizzazioni e imprese private dal contribuire al corpo europeo di solidarietà.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 23

#### *Testo della Commissione*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e

#### *Emendamento*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa, ***nonché essere accessibile anche alle persone con disabilità***, e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno

l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(24 bis) Ai fini del corretto funzionamento del programma e della tempestiva attuazione delle iniziative, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro del corpo europeo di solidarietà, onde garantire che le offerte siano presentate ai giovani registrati entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. Occorre dunque trasmettere periodicamente ai soggetti registrati informazioni e aggiornamenti sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti coinvolte attivamente, onde incentivare la partecipazione al corpo europeo di solidarietà da parte di tali soggetti registrati, offrendo loro nel contempo la possibilità di contattare direttamente gli attori coinvolti del settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo.***

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 28

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute

dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, ***in particolare quelli più svantaggiati***. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, ***soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+ nel settore della gioventù***. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali, ***quali modelli adeguati di attività di solidarietà e orientamenti personalizzati***, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e ***dei giovani con disabilità*** e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di regolamento Considerando 39**

#### *Testo della Commissione*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero ***di preferenza*** collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le

#### *Emendamento*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili, ***le***

organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

***organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità*** e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento Considerando 40**

#### *Testo della Commissione*

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

#### *Emendamento*

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione ***in modo accessibile***, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del presente regolamento.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

#### *Emendamento*

(1) "attività di solidarietà": un'attività temporanea di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza, ***e che non include attività che violano le norme internazionali in materia di diritti umani e le politiche dell'Unione, quali l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione dei bambini e***

*delle persone con disabilità;*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) "giovani con minori opportunità":  
giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e difficoltà scolastiche;

#### *Emendamento*

(4) "giovani con minori opportunità":  
giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e difficoltà scolastiche, ***o perché cresciuti in istituti assistenziali;***

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5**

#### *Testo della Commissione*

(5) "organizzazione partecipante":  
qualsiasi soggetto pubblico o privato (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

#### *Emendamento*

(5) "organizzazione partecipante":  
qualsiasi soggetto pubblico o privato (locale, regionale, nazionale o internazionale, ***senza o cono scopo di lucro***) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà – ***il quale garantisce che il suddetto soggetto è in grado di svolgere attività di solidarietà conformemente agli obiettivi del corpo europeo di solidarietà –, e che offre un'opportunità di volontariato, tirocinio o di lavoro a un partecipante o esegue e sostiene altre attività nel quadro del corpo europeo di solidarietà;***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

## Articolo 2 – punto 6

### *Testo della Commissione*

(6) "attività di volontariato": un'attività di solidarietà che **si svolge come** attività volontaria non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi;

### *Emendamento*

(6) "attività di volontariato": un'attività di solidarietà che **assume la forma di** attività volontaria non retribuita per un periodo massimo di 12 mesi **e che offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro delle organizzazioni partecipanti nell'ambito di attività di solidarietà, a vantaggio delle comunità in cui le attività sono svolte;**

## Emendamento 26

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7**

### *Testo della Commissione*

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da **due** a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

### *Emendamento*

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà **retribuita sotto forma di esperienza professionale** che si svolge per un periodo da **tre** a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà **e che prevede una componente di apprendimento al fine di acquisire competenze ed esperienze pertinenti;**

## Emendamento 27

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8**

### *Testo della Commissione*

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da **due** a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

### *Emendamento*

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà **retribuita** che si svolge per un periodo da **tre** a 12 mesi, **che prevede una componente formativa e di apprendimento, che si basa su un contratto scritto e che viene offerta e** retribuita dall'organizzazione partecipante

che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà, **senza sostituire un'esistente opportunità di occupazione;**

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 10

##### *Testo della Commissione*

(10) "marchio di qualità": **una** certificazione attribuita a un'organizzazione **partecipante** che intende offrire attività di solidarietà **nell'ambito** del corpo europeo di solidarietà, in **qualità di ospite e/o con una** funzione di **sostegno**;

##### *Emendamento*

(10) "marchio di qualità": **la** certificazione attribuita a un'organizzazione che intende offrire attività di solidarietà, **nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe, che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in conformità dei principi e degli obiettivi** del corpo europeo di solidarietà **ed è attribuita in base a vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione dell'organizzazione; è opportuno istituire marchi di qualità distinti per il volontariato, i tirocini e i lavori;**

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 3

##### *Testo della Commissione*

##### Articolo 3

##### Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è **rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, affrontando sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno**

##### *Emendamento*

##### Articolo 3

##### Obiettivi del programma

1. L'obiettivo generale del programma è **promuovere la solidarietà, la democrazia e la coesione nell'Unione e all'estero, sostenere le comunità e rispondere sul campo alle sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione democratica, tramite il miglioramento**

***sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.***

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

3. Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:

- a) ***la partecipazione dei giovani ad attività*** di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6;
- b) ***la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo*** volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

***della partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità.***

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze, ***sviluppando le abilità*** e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

3. Gli obiettivi del programma sono attuati nell'ambito delle seguenti sezioni di attività:

- a) ***attività*** di solidarietà rivolte alle sfide sociali di cui all'articolo 6;
- b) ***corpo*** volontario europeo di aiuto umanitario, di cui all'articolo 10.

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b)  ***tirocini*** e lavori, di cui all'articolo 8;

*Emendamento*

b)  ***tirocini*** e lavori ***di elevata qualità***, di cui all'articolo 8;

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) ***l'impostazione volta a*** coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;

*Emendamento*

d) ***l'inclusività e l'effettiva capacità di*** coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi, ***compresi coloro con disabilità***;



## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5

##### *Testo della Commissione*

##### Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni

1. Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano a:

a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di **buona** qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;

c) **dare la possibilità di fornire un** feedback sulle attività di solidarietà; e

d) contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.

2. Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:

a) misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei **lavori**, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

##### *Emendamento*

##### Articolo 5

Azioni comuni a entrambe le sezioni

1. Le attività di rete, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), mirano a:

a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di **elevata** qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;

***b bis) facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità a tutte le attività offerte;***

c) **fornire** feedback sulle attività di solidarietà; e

d) contribuire allo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza tra le persone fisiche e i soggetti che partecipano al corpo europeo di solidarietà e sostenerne così effetti positivi più ampi.

2. Le misure di qualità e di sostegno, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), comprendono:

a) misure volte a garantire la qualità **e l'accessibilità** delle attività di volontariato, dei tirocini, **dei lavori** o dei **progetti di solidarietà e pari opportunità per tutti i giovani dei diversi paesi partecipanti**, tra cui la formazione **offline e online**, il sostegno linguistico, **la formazione sulla protezione e la salvaguardia dei minori e controlli dei precedenti per i partecipanti che lavorano con i minori, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti,**

b) lo sviluppo e la gestione di **un marchio** di qualità per i soggetti che intendono offrire **attività di solidarietà** per il corpo europeo di solidarietà;

c) le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

l'assicurazione complementare, il sostegno prima **e, ove necessario**, dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

b) lo sviluppo e la gestione di **marchi** di qualità **distinti** per i soggetti **giuridici** che intendono offrire, **rispettivamente, volontariato, tirocini o lavori** per il corpo europeo di solidarietà **al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi del programma**;

c) le attività dei centri risorse del corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;

d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale **multilingue** del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento Capo III – titolo

*Testo della Commissione*

**PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI AD  
ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE  
ALLE SFIDE SOCIALI**

*Emendamento*

**ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ RIVOLTE  
ALLE SFIDE SOCIALI**

### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Le azioni attuate nell'ambito della

*Emendamento*

1. Le azioni attuate nell'ambito della

sezione "**Partecipazione dei giovani ad attività**" di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale.

sezione "**Attività**" di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;

##### *Emendamento*

b) tirocini e lavori **di elevata qualità**, di cui all'articolo 8;

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.

##### *Emendamento*

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), **forniscono ai giovani l'opportunità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni impegnate in attività di solidarietà a beneficio delle comunità all'interno delle quali si svolgono le attività**, includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

## Articolo 8

### *Testo della Commissione*

#### Articolo 8

##### Tirocini e lavori

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto scritto di tirocinio conforme al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.

2. Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro conforme **al quadro normativo** nazionale del paese **partecipante** in cui è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i **12** mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i **12** mesi.

3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento e formazione.

4. I tirocini e i lavori possono svolgersi in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

### *Emendamento*

#### Articolo 8

##### Tirocini e lavori

1. Un tirocinio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è **sempre retribuito ed è** basato su un contratto scritto di tirocinio **concluso all'inizio del tirocinio e** conforme al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, **che indica gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti** e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.

2. Un lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), è basato su un contratto di lavoro **scritto** conforme **a tutte le condizioni di lavoro definite nel diritto nazionale, nei contratti collettivi applicabili, o entrambi**, del paese in cui è svolto **il lavoro**. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i **dodici** mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i **dodici** mesi.

3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento e formazione **volta ad aiutare i partecipanti ad acquisire un'esperienza pertinente, al fine di sviluppare competenze utili allo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti**.

4. I tirocini e i lavori possono svolgersi in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) o nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

## Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Il sostegno finanziario alle attività di solidarietà di cui agli articoli 7 e 8 è indicativamente dell'80 % per i progetti di volontariato e di solidarietà e del 20 % per i tirocini o i lavori o per entrambi, con un massimo del 20 % per le attività nazionali.***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. ***Tale importo deve essere reso ugualmente accessibile a tutte e tre le sezioni del programma e deve essere ripartito in funzione delle necessità dimostrabili dei progetti e delle attività pertinenti.***

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni ***e non più di 30.***

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà, ***che è accessibile alle persone con disabilità.*** Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha

tuttavia almeno 18 anni.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16

##### *Testo della Commissione*

##### Articolo 16

##### Organizzazioni partecipanti

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà.

##### *Emendamento*

##### Articolo 16

##### Organizzazioni partecipanti

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà ***che attesti che offrono attività in linea con i principi e gli obiettivi del corpo europeo di solidarietà e che corrispondono pienamente alla definizione di attività di solidarietà figurante nel presente regolamento. In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le sovvenzioni non hanno per scopo e per effetto un profitto.***

2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, ***comprese politiche e procedure volte a garantire la protezione dei minori durante l'attività; rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; impegno a porre fine all'istituzionalizzazione dei bambini e delle persone con disabilità*** e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di

cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà. ***Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. Il rispetto degli stessi è soggetto a controllo a norma degli articoli 26 e 27 del presente regolamento.***

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente e può essere revocato.

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente ***o può essere rivalutato su richiesta dei partecipanti*** e può essere revocato. ***Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione. Il processo di attribuzione del marchio di qualità per il volontariato è differente rispetto a quello utilizzato per i lavori e i tirocini.***

4. I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

4. I soggetti che hanno ottenuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà hanno accesso al portale del corpo europeo di solidarietà in qualità di ospite, con una funzione di sostegno o entrambi e possono presentare offerte di attività di solidarietà ai candidati registrati.

***4 bis. Le organizzazioni partecipanti che hanno ottenuto un marchio di qualità hanno accesso a una piattaforma dove possono cercare facilmente candidati idonei, al fine di rendere più semplice il processo per impegnarsi in attività di solidarietà sia per gli interessati sia per le organizzazioni partecipanti.***

***4 ter. Le organizzazioni partecipanti facilitano la promozione del corpo europeo di solidarietà offrendo agli ex partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e di fungere da ambasciatori per la potenziale prossima generazione di partecipanti al corpo europeo di solidarietà grazie a un'azione di rete.***

5. Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

7. Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

5. Il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà non comporta automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

7. Per le organizzazioni che partecipano nell'ambito di attività di cui all'articolo 11 l'incolumità e la sicurezza dei volontari sono una priorità.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano **una strategia coerente** per quanto riguarda la divulgazione, **la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.**

#### *Emendamento*

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano **politiche** per quanto riguarda la divulgazione. **Tali politiche sono indirizzate altresì ai giovani con minori opportunità, anche nelle zone isolate, nonché alla diffusione e all'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle azioni che gestiscono, coinvolgendo anche le organizzazioni giovanili e i servizi specializzati di informazione ai giovani, a seconda dei casi.**

**Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento e comportino un valore aggiunto nonché visibilità per l'Unione.**

**Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio "corpo europeo di solidarietà"**



*ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al corpo europeo di solidarietà.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. La Commissione organizza riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, per garantire una coerente attuazione del corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti. La Commissione consulta periodicamente i principali portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.***

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Allegato – comma 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione:**

***Il corpo europeo di solidarietà è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che servano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del corpo europeo di solidarietà, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi.***

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Allegato**

Allegato

**Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione:**

- a) il numero di partecipanti **ad attività di solidarietà;**
- b) **la percentuale** di partecipanti **provenienti da un contesto di minori opportunità; e**
- c) il numero di **organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.**

Allegato

**Indicatori di output**

- a) il numero di partecipanti **al volontariato (nazionale e transfrontaliero), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;**
- b) **il numero** di partecipanti **a tirocini (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;**
- c) il numero di **partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;**
  - c bis) il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;**
  - c ter) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti;**
  - c quater) il numero di giovani partecipanti con minori opportunità. Indicatori di risultato (indicatori compositi);**
  - c quinquies) il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi;**
  - c sexies) la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al corpo europeo di solidarietà;**
  - c septies) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività;**

*c octies) il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà.*

*È garantita altresì, se del caso, la coerenza rispetto agli indicatori fondamentali per la gioventù di cui all'allegato [XX nuovo regolamento Erasmus+].*

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del programma “corpo europeo di solidarietà”	
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 2.7.2018	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	EMPL 2.7.2018	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	5.7.2018	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Deirdre Clune 29.6.2018	
<b>Esame in commissione</b>	24.9.2018	19.11.2018
<b>Approvazione</b>	3.12.2018	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 34	–: 3
	0: 2	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana	
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Caterina Chinnici, Paolo De Castro	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

34	+
ALDE	Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic
ECR	Helga Stevens, Ulrike Trebesius
PPE	Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Adam Kosa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Claude Rolin
S&D	Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon
VERTS/ALE	Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3	-
GUE/NGL	Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

2	0
EFDD	Laura Agea
NI	Lampros Fountoulis

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

22.11.2018

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Relatore per parere: Tiemo Wölken

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il relatore accoglie favorevolmente la proposta di istituire un corpo europeo di solidarietà (ESC) per il periodo 2021-2027, presentato dalla Commissione europea il 11 giugno 2018. L'Unione europea si fonda sulla solidarietà: tra i cittadini, attraverso le frontiere tra gli Stati membri e nell'azione interna ed esterna all'Unione. Si tratta di un valore condiviso molto sentito in seno all'Unione europea.

L'ESC crea un'iniziativa che offre ai giovani che intendono avviare attività di solidarietà la possibilità di sviluppare le proprie competenze, pur essendo in grado di rispondere alle loro aspirazioni per un'Unione migliore. Una maggiore solidarietà manterrà insieme l'Europa e la spingerà verso un'Unione più forte che opera insieme all'insegna della solidarietà.

L'ESC si basa non solo su programmi consolidati, come il Servizio volontario europeo, che ha offerto ai giovani opportunità negli ultimi 20 anni, ma si espande anche nell'offrire nuove opportunità, una maggiore visibilità e un maggiore impatto. Esso aiuterà i giovani a creare valori comuni in tutta l'Unione e, di conseguenza, a rendere l'Unione più forte.

### **EMENDAMENTI**

La commissione per i bilanci invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) L'eliminazione della discriminazione è fondamentale per il rispetto degli impegni assunti dall'Unione nei confronti di un'Europa inclusiva; pertanto, il corpo europeo di solidarietà dovrebbe promuovere l'equilibrio di genere e porre un forte accento sugli impegni in materia di parità tra donne e uomini.***

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni ***di apprendimento formale e informale*** per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

## Emendamento 3

## Proposta di regolamento

### Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

---

<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

#### *Emendamento*

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà ***in regime senza scopo di lucro*** possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini<sup>21</sup>. I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

---

<sup>21</sup> Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).



## Emendamento 4

### Proposta di regolamento

#### Considerando 27

##### *Testo della Commissione*

(27) Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

##### *Emendamento*

(27) Il corpo europeo di solidarietà è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni e la partecipazione alle attività offerte dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà. ***Per le operazioni di aiuto umanitario, dovrebbe essere prevista una deroga ai limiti di età per l'assunzione di partecipanti dotati di competenze professionali specifiche necessarie per il buon esito di tali attività.***

##### *Motivazione*

*L'attuale programma di volontariato per le operazioni di aiuto umanitario, i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è aperto ai partecipanti di oltre 18 anni senza limiti di età. Questa buona pratica dovrebbe proseguire anche dopo la fusione dei programmi. Ciò dovrebbe essere fatto al fine di assumere i partecipanti con competenze professionali specifiche, che potrebbero essere necessarie per il buon esito delle operazioni di aiuto umanitario.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento

#### Considerando 28

##### *Testo della Commissione*

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per

##### *Emendamento*

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. ***Il monitoraggio del programma indica pertanto in quale misura il programma***

rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

***risponde alla sua aspirazione di tener conto dell'eterogeneità della società europea in termini di appartenenza etnica, genere, (dis)abilità, contesto sociale e geografia dell'Unione.***

Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento Considerando 29**

#### *Testo della Commissione*

(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.

#### *Emendamento*

(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare ***almeno*** il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima ***nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027.*** Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti.

#### *Emendamento*

**1.** La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **1 112 988 000 a prezzi del 2018** [1 260 000 000 EUR a prezzi correnti].

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(d bis) I contributi finanziari al programma forniti o attesi da paesi terzi sono comunicati, non appena sono disponibili informazioni sufficienti, ai due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della relazione annuale o intermedia del programma.**

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30.

#### *Emendamento*

I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del corpo europeo di solidarietà. Al momento di iniziare un'attività di volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà un giovane ha tuttavia almeno 18 anni e non più di 30. **Per le operazioni di aiuto umanitario, è prevista una deroga ai limiti di età per l'assunzione di partecipanti dotati di competenze professionali necessarie per il buon esito**

*di tali operazioni.*

*Motivazione*

*L'attuale programma di volontariato per le operazioni di aiuto umanitario, i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è aperto ai partecipanti di oltre 18 anni senza limiti di età. Questa buona pratica dovrebbe proseguire anche dopo la fusione dei programmi. Ciò dovrebbe essere fatto al fine di assumere i partecipanti con competenze professionali specifiche, che potrebbero essere necessarie per il buon esito delle operazioni di aiuto umanitario.*

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) le percentuali relative all'equilibrio di genere, l'origine etnica, la (dis)abilità e la geografia dell'Unione.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 2.7.2018
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	BUDG 2.7.2018
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Tiemo Wölken 28.6.2018
<b>Esame in commissione</b>	26.9.2018
<b>Approvazione</b>	21.11.2018
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 27 -: 4 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Jean Arhuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

27	+
ALDE	Jean Arthuis, Gérard Deprez
ECR	Zbigniew Kuźmiuk
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský
S&D	Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken
VERTS/ALE	Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

4	-
ECR	Bernd Kölmel
ENF	André Elissen, Stanisław Żółtek
NI	Eleftherios Synadinos

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

21.1.2019

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE**

destinato alla commissione per la cultura e l'istruzione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014  
(COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

Relatore per parere: Ivana Maletić

### **BREVE MOTIVAZIONE**

Il corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'UE che promuove la solidarietà quale valore fondamentale dell'UE tra i suoi cittadini e i suoi Stati membri e offre ai giovani opportunità di fare volontariato o lavorare in progetti nel loro paese o all'estero che apportino benefici a comunità e persone in tutta Europa.

Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene. Il relatore ha sottolineato in particolare che le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere rivolte a coloro che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET).

Le attività di volontariato, sia all'interno che al di fuori dell'Unione, costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Il relatore ha sottolineato che i partecipanti alle attività di volontariato dovrebbero ottenere un risarcimento completo dei costi legati alle attività di volontariato, come l'alloggio, il trasporto locale, il denaro per le piccole spese, i pasti, il trasporto dal luogo di residenza al luogo dell'attività volontaria e viceversa.

Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della loro comunità locale e regionale.

Tali progetti costituiscono un trampolino per un ulteriore impegno nelle attività di solidarietà e un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Inoltre, i progetti del corpo europeo di solidarietà costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti a tali progetti a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative, imprese sociali o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità quale preconditione di partecipazione. Il relatore sottolinea che il marchio di qualità attribuito dovrebbe essere rivalutato almeno ogni due anni e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, le condizioni che ne hanno motivato la concessione non sono più soddisfatte.

A livello europeo, nazionale, regionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. In tal modo, una particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma del Corpo europeo di solidarietà, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese sociali, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

La presente proposta introduce diverse semplificazioni per i singoli, le organizzazioni e a livello istituzionale. Il relatore propone ulteriori semplificazioni della procedura finanziaria in vigore, privilegiando l'opzione semplificata in materia di costi, al fine di semplificare i requisiti per i beneficiari. Il relatore concorda con la proposta di stabilire i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte dell'agenzia nazionale interessata, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno, prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti.

## EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la cultura e l'istruzione, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini *e* tra gli Stati

##### *Emendamento*

(1) L'Unione europea si fonda *su valori comuni e* sulla solidarietà tra i cittadini, tra



membri. ***Questo valore comune guida*** le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

gli Stati membri ***e tra le generazioni***. ***Questi valori comuni guidano*** le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, ***a livello europeo e internazionale***, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016<sup>18</sup>, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

---

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016) 0942 final].

#### *Emendamento*

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016<sup>18</sup>, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, ***regionali*** e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

---

<sup>18</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà [COM(2016) 0942 final].

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che **possano consentire** loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

#### *Emendamento*

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili e **inclusive** di impegnarsi in attività di solidarietà, che **consentiranno** loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità, **comprese le comunità locali**, e acquisire al contempo esperienza, **conoscenze**, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità **a livello nazionale, regionale, europeo o ove necessario a livello transfrontaliero o internazionale**. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani volontari, tirocinanti e lavoratori.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di regolamento Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

#### *Emendamento*

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità **e rivolgersi in particolare a coloro che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET)**, dovrebbero cioè rispondere a esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità **locali e la coesione sociale**, offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze, **abilità** e competenze preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di regolamento Considerando 7**

(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo<sup>19</sup> e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario<sup>20</sup>. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo

(7) Il corpo europeo di solidarietà costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo<sup>19</sup> e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario<sup>20</sup>. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri, **dalle regioni e dalle città** per sostenere i giovani e agevolare il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro della garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

<sup>20</sup> Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo

volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

#### Considerando 9

##### *Testo della Commissione*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

##### *Emendamento*

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare **programmi e** progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento

#### Considerando 10

##### *Testo della Commissione*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di

##### *Emendamento*

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità, **essere sostenute dalle autorità locali e regionali e** promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; esse possono assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete, **informatica e nuove**

genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

**tecnologie**, in relazione a diversi settori, quali l'istruzione **formale e non formale e l'apprendimento informale, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale** e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di **istruzione**, apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e **l'occupabilità dei giovani**. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani

#### *Emendamento*

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, **lo scambio di buone pratiche e le prospettive di occupabilità sul mercato del lavoro**. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. **I partecipanti alle attività di volontariato dovrebbero ricevere un risarcimento**

mediante il metodo di coordinamento aperto.

***adeguato per i costi legati alle attività di volontariato, compresi l'alloggio, il trasporto locale, il denaro per le piccole spese, i pasti, il trasporto dal luogo di residenza al luogo dell'attività volontaria e viceversa.*** La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per ***sperimentare idee*** e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

#### *Emendamento*

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale ***e regionale, tenendo conto delle specificità a livello locale, regionale e, se del caso, transfrontaliero.*** Tali progetti costituiscono un'occasione per ***elaborare soluzioni innovative alle sfide principali*** e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo o a dedicarsi alla fondazione di associazioni, organizzazioni non governative, ***imprese sociali*** o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno amministrativo e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

##### *Emendamento*

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, ***l'accesso a servizi di sostegno personale***, un'assicurazione, sostegno amministrativo ***e sostegno pre*** e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei volontari restano di fondamentale importanza e i volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Considerando 17

##### *Testo della Commissione*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

##### *Emendamento*

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità ***effettiva e continua*** delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, ***includere le fasi di preparazione e di seguito***. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 18

##### *Testo della Commissione*

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito **dovrebbero** essere rivalutato **periodicamente** e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.

##### *Emendamento*

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito **dovrebbe** essere rivalutato **almeno ogni quattro anni** e potrebbe essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Considerando 21

##### *Testo della Commissione*

(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

##### *Emendamento*

(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. ***È, inoltre, opportuno fornire informazioni corrette e permanenti ai potenziali beneficiari in relazione a tali opportunità.*** Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.



## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Considerando 23

##### *Testo della Commissione*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

##### *Emendamento*

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole *e intuitivo* all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento

#### Considerando 28

##### *Testo della Commissione*

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove

##### *Emendamento*

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. ***Il monitoraggio del programma indica pertanto in quale misura il programma risponde alla sua aspirazione di tener conto dell'eterogeneità della società in termini di gruppi di minoranza, (dis)abilità, svantaggi sociali/finanziari e***

possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

***origine sociale dei partecipanti.***

Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento  
Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

*Emendamento*

(38) A livello europeo, nazionale, ***regionale*** e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento  
Considerando 39**

*Testo della Commissione*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

*Emendamento*

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le **imprese sociali, le** organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà, **comprese le infrastrutture di volontariato e le agenzie di sostegno, come i centri per il volontariato.**

**Emendamento 18**

**Proposta di regolamento  
Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà.

*Emendamento*

(41) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in vigore. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus]. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, tra cui le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del corpo europeo di solidarietà **e coinvolgerli attivamente nel processo decisionale.**

**Emendamento 19**

**Proposta di regolamento  
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)**

**(1 bis) "volontario": una persona che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà, svolge attività a beneficio della società, di sua spontanea volontà;**

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9

*Testo della Commissione*

(9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

*Emendamento*

(9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale **o transfrontaliera** non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà **o da un'organizzazione partecipante**, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le **competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.**

*Emendamento*

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili **e inclusive** di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, **ponendo l'enfasi sui paesi candidati o potenziali paesi candidati**, migliorandone e convalidandone adeguatamente le **conoscenze e le competenze e facilitandone l'occupabilità.**

## Emendamento 22

## Proposta di regolamento

### Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) l'impostazione volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;

#### *Emendamento*

(d) l'impostazione ***inclusiva*** volta a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi ***e svantaggiati, compresi quelli che devono far fronte a ostacoli per partecipare appieno al programma;***

## Emendamento 23

## Proposta di regolamento

### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) misure volte a garantire la qualità delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

#### *Emendamento*

(a) misure volte a garantire la qualità ***e l'accessibilità*** delle attività di volontariato, dei tirocini o dei lavori, tra cui la formazione, il sostegno linguistico, l'assicurazione complementare, il sostegno prima o dopo l'attività di solidarietà, l'ulteriore uso di Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà per i partecipanti, lo sviluppo delle capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

## Emendamento 24

## Proposta di regolamento

### Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(a bis) misure volte a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità;***

## Emendamento 25

## Proposta di regolamento

### Articolo 7 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato.

*Emendamento*

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ***dovrebbero concentrarsi e avere un impatto su esigenze comunitarie identificate***, includono una componente di apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato. ***Detto accordo garantisce un'adeguata protezione giuridica e sociale del partecipante. I partecipanti alle attività di volontariato ottengono un adeguato risarcimento dei costi relativi alle attività di volontariato.***

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Viene privilegiata l'opzione semplificata in materia di costi, al fine di semplificare i requisiti per i beneficiari.***

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti promuovono l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, anche per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.***

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato *periodicamente* e può essere revocato.

#### *Emendamento*

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato *almeno ogni quattro anni* e può essere revocato *in caso di uso improprio*.

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa è *inoltre* accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

#### *Emendamento*

2. La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. Essa è accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine *degli stessi* e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

#### *Emendamento*

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione *ne* rendono nota l'origine e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo *tempestivamente* informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

#### *Emendamento*

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, **sui destinatari, sul periodo di svolgimento**, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione, la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

#### *Emendamento*

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda **l'informazione e** la divulgazione, la diffusione **a tutti i potenziali beneficiari e** l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a



*Testo della Commissione*

(a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni;

*Emendamento*

(a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni, ***prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti.***

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento  
Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario.

*Emendamento*

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario. ***Essi sono realizzati utilizzando gli stessi criteri in tutti i Stati membri.***

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento  
Articolo 26 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

*Emendamento*

2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli ***sono proporzionati e adeguati e*** offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati.***

## **Emendamento 37**

### **Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; *e*

b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità;

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento Allegato I – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) le percentuali relative all'equilibrio di genere, ai gruppi di minoranza, alla (dis)abilità e all'origine regionale dei partecipanti.***

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Istituzione del programma “corpo europeo di solidarietà”
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 2.7.2018
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	REGI 2.7.2018
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Ivana Maletić 20.6.2018
<b>Esame in commissione</b>	21.11.2018
<b>Approvazione</b>	17.1.2019
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 28 -: 1 0: 5
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Ivana Maletić, Bronis Ropè, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

<b>28</b>	<b>+</b>
ALDE	Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg
ECR	Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić
PPE	Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller
S&D	Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Maria Gabriela Zoană, Damiano Zoffoli

<b>1</b>	<b>-</b>
NI	Konstantinos Papadakis

<b>5</b>	<b>0</b>
EFDD	Rosa D'Amato
GUE/NGL	Martina Michels, Younous Omarjee
VERTS/ALE	Bronis Ropè, Monika Vana

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Istituzione del programma “corpo europeo di solidarietà”			
<b>Riferimenti</b>	COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD)			
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	11.6.2018			
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	CULT 2.7.2018			
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	DEVE 2.7.2018	BUDG 2.7.2018	EMPL 2.7.2018	ENVI 2.7.2018
	REGI 2.7.2018			
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ENVI 21.6.2018			
<b>Commissioni associate</b> Annuncio in Aula	DEVE 5.7.2018	EMPL 5.7.2018		
<b>Relatori</b> Nomina	Michaela Šojdrová 1.6.2018			
<b>Esame in commissione</b>	10.10.2018			
<b>Approvazione</b>	4.2.2019			
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	14 1 1		
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver			
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Norbert Erdős, Romeo Franz, Dietmar Köster			
<b>Deposito</b>	15.2.2019			

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

14	+
ALDE	María Teresa Giménez Barbat
PPE	Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver
S&D	Silvia Costa, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward
VERTS/ALE	Romeo Franz, Helga Trüpel

1	-
ENF	Dominique Bilde

1	0
ECR	Rupert Matthews

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti